

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLI

BARI, 1 GIUGNO 2010

N. 97



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1167

Comune di NARDO'. Variante al P.R.G.. Delibera di C.C. n. 115 del 16.12.2005.

Pag. 16906

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1168

Comune di Bisceglie. Progetto del Parco Archeologico Dolmen. - Rilascio Autorizzazione Paesagistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 16931

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1169

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di GIURDIGNANO (LE). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

Pag. 16935

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1170

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di GIURDIGNANO (LE). Esercizio finanziario 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 16936

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1171

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di SECLI' (LE). Esercizio finanziario 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 16937

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1172

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributi di euro 15.500,00 ed euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di ALESSANO (LE). Esercizi finanziari 2008 e 2009 - Concessione proroga termini.

Pag. 16938

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1173

Restituzione di economie realizzate su accreditamenti in favore del cassiere centrale. Iscrizione in bilancio.

Pag. 16940

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1174

D.Lgs. n. 517/1999 - Regolamento Regionale n. 13/2008 - Avvio del procedimento di verifica dell'attività dei primi diciotto mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari, dott. Vitangelo Datoli.

Pag. 16941

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1175

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - Art. 57 "Formazione delle professioni sociali" - Approvazione Protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Bari, per la valorizzazione delle professionalità acquisite attraverso master di I livello.

Pag. 16943

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1177

Approvazione del "Protocollo d'Intesa" per l'assunzione in gestione e l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano in Provincia di Lecce.

Pag. 16948

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1180

POR Puglia 2000/2006 - Programmi Integrati di Agevolazioni da realizzare dell'ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) - Modalità di approvazione delle variazioni dei piani progettuali.

Pag. 16964

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
18 maggio 2010, n. 1181

Approvazione dello "Schema di contratto fidejussorio per l'anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia".

Pag. 16966

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1167

Comune di NARDO'. Variante al P.R.G.. Delibera di C.C. n. 115 del 16.12.2005.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“” Il Comune di Nardò, munito di P.R.G. approvato in via definitiva dalla Regione Puglia giusta Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001, con Delibera di C.C. n° 111 del 16/12/05, pervenuta giusta nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007, ha adottato la variante al P.R.G. relativa alle determinazioni definitive inerenti variegati ambiti territoriali già oggetto di altrettante osservazioni pervenute allo stesso Comune in sede di adozione dello stesso P.R.G.

Gli atti trasmessi sono i seguenti:

1. Delibera di adozione del C.C. n. 111 del 16/12/05 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle osservazioni al P.R.G. gruppo 4 e 6 punto R - 7 della Delibera di Giunta Regionale di approvazione definitiva n. 345/01. Adozione variante al P.R.G.”;
2. Delibera n. 475 del 25/07/05 avente ad oggetto “Art. 16 L.R. 56/80 - Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. n. 345/01 di “Approvazione definitiva” del P.R.G.”;
3. Delibera di C.C. n. 70 del 06/11/06 avente ad oggetto “Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. di approvazione definitiva del PRG. Determinazioni ex art. 16 L.R. 54/80”;
4. Pareri dei seguenti Enti:
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto;

- Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Capitaneria di Porto di Gallipoli - Servizio Demanio Ambiente e Contenzioso;
 - Agenzia delle Dogane di Brindisi;
 - Provincia di Lecce - Ufficio Coordinamento Territoriale;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale - Dipartimento di Prevenzione
5. Attestazione depositi elaborati della variante presso la Segreteria Comunale per 30 gg. e avviso all'Albo Pretorio del Comune;
 6. Elaborati scritto-grafici allegati alla Del. di C.C. n.111/2005:
 - A. 1 -Relazione;
 - A. 2.1 -Schede osservazioni gruppo 6;
 - A. 2.2 -Schede osservazioni gruppo 4;
 - A. 3 -Norme Tecniche di attuazione;
 - Tav. A - H Individuazione delle osservazioni per i gruppi 4 e 6 - scala 1:5.000;
 - Tav. da 4.1 a 4.22 Zonizzazione - scala 1:5.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte;
 - Tav. da 6.1 a 6.14 Comparti d'intervento - zonizzazione - scala 1:2.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte per i gruppi 4 e 6.

La variante in questione è stata sottoposta ad istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 07 del 16 febbraio 2010 (allegata alla presente) e che di seguito per brevità si riporta in via sintetica.

La Deliberazione di C.C. n. 111/05, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nonché essere stata oggetto di n. 2 osservazioni, il cui esame è stato operato con la deliberazione di C.C. n. 70 del 06.11.2006.

In proposito il SUR ha evidenziato che la variante proposta riguarda numerosi e puntuali ambiti del territorio comunale, per i quali in sede di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò, giusta Del. di G.R. n. 345 del 10 Aprile 2001, la Regione Puglia si è così espressa:

“Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche-

comunali, dette osservazioni non accoglibili nella presente fase, per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter di variante al PRG nei modi di legge".

Ciò premesso, al fine di una più puntuale indivi-

duazione della proposta di variante, è da intendersi necessariamente che il Comune di Nardò, sulla scorta delle indicazioni della Del. di G.R. n. 345/01, ha in effetti attivato l'iter della variante urbanistica (ex art. 16 della L.R. n. 56/80) per la rideterminazione delle scelte urbanistiche riferite a n. 34 diverse fattispecie (riferite alle n. 43 osservazioni innanzi citate), così come di seguito riportate:

N.	PRG previgente (1977)	PRG adottato (1992)	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
1	Zona B.21	Zona B.16 ville di interesse ambientale. già osservazione n. 12 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.21 residenziali a carattere semi-intensivo	la proposta di variante introduce un incremento volumetrico dovuto al nuovo l.f.f.=0,5 mc/mq .
2	Zona B.22 turistico- residenziale	Zona F.14 verde attrezzato. già osservazioni nn. 29, 73, 75 e 134 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.22 turistico-residenziale	la proposta di variante comporta la sottrazione di aree destinate ad attrezzature di interesse generale.
3	Zona B.4 residenziale a carattere semintensivo	Zona B.27 giardini con edifici isolati. Zona D.3 già osservazione n. 38 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.21bis residenziale a carattere semintensivo Zona D.3	la proposta di variante comporta la sostituzione di verde privato in favore di nuova area edificabile,
4	N.R.	Zona F.34 parco attrezzato. già osservazione n. 76 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.27 giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto	La proposta di variante comporta la sottrazione di un'area destinata al recupero di uno standard pregresso. priva di alcuna verifica del dimensionamento
5	N.R.	Zona B.23 Turistiche-residenziali rade. già osservazione n. 253 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.21 residenziali a carattere semintensivo	La proposta di variante comporta una diversa destinazione Urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
6	N.R.	Zona B.15 già osservazione n. 305 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.15 nuclei residenziali con giardini	La proposta di variante la modifica del dato temporale (13.03.1992) riportato all'art. 53 delle N.T.A.
7	N.R.	Nuova sede viaria e verde di arredo stradale. già osservazione n. 14 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria e verde di arredo stradale.	Zona A.3 edifici di interesse storico, artistico e ambientale	La proposta variante individua immobili da assoggettare a tutela di tipo storico-architettonico
8	Zona C.7 (parte)	Zona F.14 e Zona F.15. già osservazione n. 15 ex gruppo 6)	Zona F.14 e Zona F.15.	Zona C.6 Turistico residenziale di espansione	La proposta di variante comporta la sottrazione di parte dell' area destinata a servizi in favore di nuova edificazione, priva di alcuna verifica del dimensionamento
9	Zona B.20	Nuova sede viaria e verde pubblico. già osservazione n. 26 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria e verde pubblico.	Zona B.20	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.

10	Zona B.1(PRG) Zona B.1/b(P.P.)	Zona B.11 e Nuova sede viaria. già osservazione n. 28 ex gruppo 6)	Zona B.11 e Nuova sede viaria.	Zona B.11	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
11	Senza scheda N.R.	Zona F.15. già osservazione n. 39 ex gruppo 6)	Zona F.15.	Zona B.22	La proposta di variante comporta la sottrazione di un'area destinata al recupero di uno standard pregresso, in favore di nuova edificazione, priva di alcuna verifica dei rispettivi dimensionamenti.
13	N.R.	Nuova sede viaria già osservazione n. 46 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria	Zona B.22 e Fascia ed area di rispetto della sede viaria	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
14	N.R.	Zona B.22 e Zona F.34 già osservazione n. 55 ex gruppo 6)	Zona B.22 e Zona F.34	Art. 59 N.T.A.	La proposta di variante comporta la modifica dell'art. 59 delle N.T.A.
15	Zona C.5 Verde attrezzato	Zona E.1 Zona B.23 fascia di rispetto della rete viaria. già osservazione n. 65 ex gruppo 6)	Zona E.1 e Zona B.23;	Zona C.3 (St. = 21 mq/ab + Viab. = 15 %) Zona F.15	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
16	Zona B.4	Zona tipizzata quale zona a verde di arredo stradale. già osservazione n. 71 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria e arredo stradale	Zona B.21	La proposta di variante comporta una diversa destinazione Urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
17	Zona C.5 e Zona E.5	Zona E.2 già osservazione n. 93 ex gruppo 6)	Zona E.2	Zona F.34	
18	N.R.	Nuova sede viaria. già osservazione n. 119)	Nuova sede viaria.	Zona B.24	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
19	N.R.	Nuova sede viaria. già osservazione n. 124 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria.	Zona B.15 parziale	
20	N.R.	Zona F.14. e Nuova sede viaria già osservazione n. 126 ex gruppo 6)	Zona F.14. e Nuova sede viaria	Zona F.14 e Zona F.25	
21	Senza parte grafica della scheda	Zona B.25 già osservazione n. 131 ex gruppo 6)	Zona B.2	Art. 62 delle N.T.A.	La proposta di variante comporta la modifica dell'art. 62 delle N.T.A.
22	Senza scheda N.R.	Zona F.15. già osservazioni nn. 139, 140, 142, 143 e 227 ex gruppo 6)	Zona F.15	Zona B.21	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
23	Zona B.10 ??	Zona F.23 già osservazione n. 176 ex gruppo 6)	Zona F.23.	Art. 98 delle N.T.A	La proposta di variante comporta la modifica dell'art. 98 delle N.T.A.
24	N.R.	Zona F.34 già osservazione n. 182)	Zona F.34.	Zona B.27	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.

25	N.R.	Zona F.34 già osservazione n. 187)	Zona F.34	Zona B.27	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
26	N.R.	Zona B.24 e Zona F.34 già osservazione n. 196)	Zona B.24 e Zona F.34	Zona B.24 e Zona F.34	La proposta di variante comporta l'ampliamento della Zona B24, e la diminuzione della Zona F.34, priva della verifica dei rispettivi dimensionamenti.
27	N.R.	Zona B.27 Nuova sede viaria e verde di rispetto stradale. già osservazione n. 204)	Zona B.27 Nuova sede viaria e verde di rispetto stradale.		La proposta di variante comporta la rettifica dell'asse della nuova sede viaria.
28	N.R.	Zona F.22. già osservazione n. 234)	Zona F.22	Zona E.2	La proposta di variante comporta una diversa destinazione Urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento.
29	N.R.	Zona F.12. già osservazioni n. 235, 243, 293)	Zona F.12	Zona A.2 -parziale Zone di interesse ambientale	La proposta variante individua immobili da assoggettare a tutela di tipo ambientale
30	N.R.	Zona B.21. già osservazione n. 246)	Zona B.21.	Zona B.21 ampliamento	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento.
31	N.R.	Zona C.7. già osservazione n. 274)	Zona C.7.	Zona B.22	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento.
32	N.R.	Nuova sede viaria. già osservazione n. 290)	Nuova sede viaria.	Zona F.34	La proposta di variante comporta la eliminazione della nuova sede viaria e l'ampliamento della Zona F.34
33	N.R.	Zona B.27 e nuova sede stradale. già osservazioni nn. 291 e 292)	Zona B.27 e nuova sede stradale.	Zona B.27	
34	Zona C.1	Zona F.14 e nuova sede stradale. già osservazione n. 299)	Zona F.14 e nuova sede stradale.	Diverso perimetro del Comparto n. 9	

Nel merito, delle diverse varianti proposte, e distinguendo le stesse secondo n. 2 diversi raggruppamenti il Servizio Urbanistica ha evidenziato quanto segue:

A. per quanto riguarda il primo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, già riferite a n. 9 osservazioni (proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 4)), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni, la Giunta si esprimeva nel senso che le stesse erano “non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera”; In relazione alla “fascia costiera” è, altresì, da evidenziare che nella medesima relazione parere è riportato:

“Le relative aree vanno classificate perciò zone omogenee di tipo E3-zone agricole di salvaguardia paesaggistica; ciò, sia ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 56/80 che impone limitazioni alla pianificazione nella fascia costiera dei 300 mt., ... omissis..... In relazione a quanto sopra e per contenere le previsioni insediative nei limiti della reale capacità insediativa della costa, per l’intero territorio extraurbano va riconosciuto esclusivamente lo stato di fatto fino ad oggi legittimamente consolidatosi.”

A tale proposito, nel rilevare che a fronte dei rilievi operati dalla citata relazione-parere del CUR, la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcuno “più puntuale approfondimento e chiarificazione” se non quella dell’avvenuto accoglimento da parte del Commissario ad Acta, né propone alcuna indagine sulla stato

fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati, né, ancora, propone alcuna considerazione circa quanto rilevato in riferimento al dimensionamento della “zona costiera”, il SUR ha ritenuto di non condividere la proposta di variante, in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998, e riproposte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò.

B. per quanto riguarda il secondo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. dal 7 al 34, già riferite alle n. 25 osservazioni proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 6), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni la Giunta si esprimeva nel senso che “Per le sottoelencate osservazioni si ritiene di demandare all’Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso”; A tale proposito, si rappresenta che la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.1) allegata alla proposta di variante non propone, ad eccezione di pochi e limitati casi, alcuno specifico approfondimento in ordine alle esaustive motivazioni, come già rilevato nella relazione-parere del CUR, e pertanto il SUR ha ritenuto di non condividere quanto proposto fatto salvo alcune specifiche previsioni (n. 10) le cui motivazioni sono oggettivamente rilevabili dall’esame degli elaborati proposti, così come in appresso indicate:

N.	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
7	Nuova sede viaria e verde di arredo stradale.	Zona A.3 edifici di interesse storico, artistico e ambientale	Si ritiene di condividere quanto proposto in considerazione dell'ampliamento di beni storico-architettonici da sottoporre a tutela
18	Nuova sede viaria.	Zona B.24	Si ritiene di condividere quanto proposto relativo ad edificio legittimamente preesistente all'adozione del P.R.G.
19	Nuova sede viaria.	Zona B.15 parziale	Si ritiene di condividere quanto proposto non comportando alcuna variazione del disegno urbanistico
20	Zona F.14. e Nuova sede viaria	Zona F.14 e Zona F.25	Si ritiene di condividere quanto proposto essendo relativo ad un modesto ampliamento della Zona F.25 mediante la eliminazione di un breve tracciato viario di nuova previsione.
21	Zona B.2	Art. 62 delle N.T.A.	Si ritiene di condividere quanto proposto non comportando alcun incremento del dimensionamento
23	Zona F.23.	Art. 98 delle N.T.A	Si ritiene di condividere quanto proposto comportando, in uno allo accoglimento della osservazione proposta, la tutela del manufatto esistente.
27	Zona B.27 e Nuova sede viaria e verde di rispetto stradale.	Rettifica asse della nuova sede viaria	Si ritiene di condividere quanto proposto non comportando alcuna variazione del disegno urbanistico
29	Zona F.12	Zona A.2 parziale	Si ritiene di condividere quanto proposto in considerazione dell'ampliamento di beni ambientali da sottoporre a tutela
32	Nuova sede viaria.	Zona F.34	Si ritiene di condividere quanto proposto essendo relativo ad un modesto ampliamento della Zona F.34
34	Zona F.14 e nuova sede stradale	Zona F.14 e Nuova sede stradale	Si ritiene di condividere quanto proposto comportando esclusivamente una modesta variazione del perimetro del Comparto n. 9

Osservazioni

In riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 16/12/05 al Comune di Nardò sono state presentate osservazioni per le quali il Comune di Nardò si è determinato nei termini richiamati nella stessa deliberazione consiliare n. 111/2005.

Nel merito delle osservazioni presentate e della deliberazione di Consiglio Comunale n. 70 del 06/11/06 relativa all'esame delle stesse osservazioni, il SUR ha ritenuto di rappresentare quanto in ppresso:

- Osservazione "Ditta Manca":
la problematica sottesa (riferita alla osservazione n. 7 gruppo 6); non risulta compresa tra le varianti proposte;
- Osservazione "Consulta dell'Ambiente":
la problematica sottesa alla variante indicata con il n. 23 (riferita alla osservazione n. 176), con riferimento a quanto proposto circa la variante n. 23, deve ritenersi superata in relazione a quanto indicato nella relazione che precede circa la medesima problematica.

Successivamente gli atti sono stati sottoposti all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con proprio parere n. 07/2010 del 12/04/2010 si è espresso nei seguenti termini:

“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 07 del 16/02/2010 (allegata) ed in particolare facendo propria la relazione in data odierna dei relatori stessi (allegata), contenente ulteriori puntualizzazioni rispetto alla predetta relazione d'ufficio n. 07/2010.””

Di seguito si riporta integralmente la predetta relazione, a firma dei relatori Arch Cosimo Rubino e Avv. Federico Rutigliano, condivisa espressamente dal CUR:

“””Con delibera G.R. 345 del 10.04.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò (LE) adottato dal Commissario ad Acta in data 03/03/1992. L'iter amministrativo

che ha portato alla approvazione del P.R.G. è stato molto travagliato a causa delle osservazioni provenienti dai proprietari dei suoli interessati, alcune accolte ed altre respinte, ed a causa dei numerosi contenziosi dinanzi al T.A.R. Puglia -Sede di Lecce che in due occasioni, per quanto è stato possibile rilevare da questo ufficio, ha modificato le decisioni assunte dalla pubblica amministrazione. Alla luce di quanto innanzi, l'esame della proposta di variante al piano regolatore è stata particolarmente complessa e laboriosa, in quanto si è dovuto tener conto di numerose variabili di difficile coordinamento ed interpretazione. Fatta questa breve premessa, prima di entrare nel merito delle varie osservazioni, è doveroso ricostruire l'iter amministrativo che ha preceduto la presente fase di richiesta di variante al P.R.G..

- La Giunta Regionale con delibera n. 4066/98, facendo propria la relazione-parere del C.U.R. reso il 14.5.98, ha approvato il P.R.G. adottato dal Comune di Nardò, richiedendo alcune modifiche e prescrizioni (elencate nella relazione-parere C.U.R. al punto N), rimettendo poi gli atti all'Autorità Comunale per gli adempimenti ex art. 16 L.R. 56/80 comma 11.

- Il Comune di Nardò con delibera del C.C. n. 11/2000 del 17.2.2000 ha fornito i chiarimenti relativi alle osservazioni contenute nella relazione-parere C.U.R. del 14.5.98. distinguendole in sette gruppi:

1. osservazioni non accolte per le motivazioni espresse dal Commissario ad acta e/o superate dalle prescrizioni del C.U.R.;
2. osservazioni accoglibili per le motivazioni adottate dal Commissario ad acta e riportate nella fase di adeguamento del P.R.G. dall'Ufficio piano appositamente incaricato;
3. osservazione n. 11 accolta dal Commissario ad acta e non accoglibile in quanto tesa alla tutela di interessi privatistici in contrasto con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione urbanistica generale;
4. osservazioni accolte dal Commissario ad acta e non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti alla fascia costiera: 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305;
5. la numero 91 non costituisce osservazione;
- 6 osservazioni per le quali il C.U.R. ritiene di demandare all'Amministrazione Comunale in

sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso: 7, 14, 15, 26, 28, 39, 40, 42, 46, 50, 55, 65, 71, 89, 91, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 166, 167, 170, 176, 178, 182, 187, 192, 196, 204, 208, 225, 227, 234, 235, 243, 244, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299, 1 fuori termine;

7. per quanto attiene alle osservazioni presentate direttamente all'Ufficio Urbanistico e sinteticamente riportate nella relazione - parere del C.U.R., le stesse non sono state prese in considerazione per via della mancanza delle preliminari e necessarie valutazioni consiliari previste dalla normativa vigente, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

- Con delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. accogliendo solo in parte i chiarimenti forniti e rimettendo ad ulteriori e successive determinazioni del Comune di Nardò, da esprimersi nella forma della variante urbanistica al piano approvato, tutte le osservazioni contenute nei gruppi indicati ai punti nn. 4) e 6) della delibera, testualmente: "Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche comunali, dette osservazioni, non accoglibili nella presente fase per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter della variante al PRG nei modi di legge".

- Le osservazioni di cui ai predetti punti 4 e 6, sono state oggetto della variante approvata con delibera di C.C. n. 70/2006, a seguito di adozione al P.R.G. con Delibera C.C. n. 111/05; -Con quest'ultima delibera (111/2005) il Consiglio Comunale di Nardò -salvo poche eccezioni ha sostanzialmente riproposto quanto ebbe a determinare il Commissario ad acta (Delibera n. 1 del 3.2.93) in sede di esame delle osservazioni, nella fase precedente di approvazione definitiva del P.R.G..

- L'Ufficio istruttore ha compiuto una disamina della proposta di variante ed a tal fine ha elaborato una tabella in cui sono raggruppate n. 34 diverse fattispecie di variante. Dalla n. 1 alla n. 6 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 4)

della delibera di G.R. 345/2001 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305), mentre, dalla n. 7 alla n. 34 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 6) della citata delibera (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). Dalla disamina dell'ufficio istruttore sono escluse quelle non accolte dal C.C. per le quali non si propone alcuna variante (7, 42, 50, 89, 91, 166, 167, 170, 178, 192, 208, 225, 244, l.f.t.).

- Dalla disamina dell'ufficio istruttore si rileva che non risulta essere presente alcun riferimento alla osservazione n. 40.

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad un esauriente esame delle varianti proposte, le stesse sono state distinte in due gruppi:

- A. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 1 a 6 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 4) della delibera di G.R. 345/01 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305 - tabella A.2.2 allegata alla proposta di variante).
- B. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 7 a 34 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 6) della delibera di G.R. n. 345/01 (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 40, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). In questo gruppo si inserisce l'esame della osservazione n. 40.

ESAME VARIANTI GRUPPO A (ex gruppo 4 -Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo A, contraddistinte nella tabella dal n. 1 al n. 6 e già riferite alle 9 osservazioni contenute nel gruppo 4 della delibera di G.R. 345/01 è condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore.

Quanto sopra in considerazione che tutte le proposte di variante innanzi citate, vengono riproposte negli stessi termini in cui vennero già proposte in sede di approvazione del P.R.G. ed in quella sede rigettate.

Infatti, già con Delibera n. 4066 del 10.11.98 la Giunta si era espressa nel senso che dette varianti erano: "non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera".

Il C.C. ha sostanzialmente confermato e riproposto i pareri espressi dal Commissario ad Acta prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale. Ciò, è la dimostrazione che quanto si propone in variante, per la fattispecie non tiene conto dei contenuti e indirizzi dettati dalla Regione in sede di approvazione definitiva del PRG.

In conclusione si ritiene quindi di condividere le indicazioni dell'Ufficio istruttore quando afferma che, a fronte delle prescrizioni già formulate al Comune di Nardò, la documentazione scritto-grafica (tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcun elemento di chiarificazione rispetto a quanto già prospettato dal Commissario ad acta, né propone alcuna indagine sullo stato fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati.

Si propone quindi di esprimere parere sfavorevole alle proposte di variante indicate come GRUPPO A (ex gruppo 4), in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001 con la quale è stato approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò.

ESAME OSSERVAZIONI GRUPPO B (ex gruppo 6 -Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo B, contraddistinte nella tabella dal n. 7 al n. 34 e già riferite alle osservazioni contenute nel gruppo 6 della delibera di G.R. 345/01 è complessivamente condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore, fermo restando le precisazioni di seguito indicate.

- per le varianti di cui alle osservazioni n. 14, 119, 124, 126, 131, 176, 204, 235, 243, 293, 290, 299 (ex gruppo 6), si condivide il parere dell'Ufficio, secondo il quale le motivazioni per dette proposte risultano esaurienti già dall'esame degli elaborati grafici.
- per la variante di cui alla osservazione n. 65, nel condividere il parere dell'Ufficio, preso atto di quanto statuito dal TAR/Puglia - sede di Lecce con sentenza n. 2087/2004, si rileva che la riproposizione delle aree come zona omogenea C5,

risulta carente di motivazioni in merito alla sostenibilità dell'insediamento in rapporto al dimensionamento del Piano.

- *per la variante di cui alla osservazione n. 26, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B20 "residenziali a carattere intensivo" ex art. 57 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.*
- *per la variante di cui alla osservazione n. 28, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B11 "residenziali urbane di completamento" ex art. 49 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.*
- *per le varianti di cui alle osservazioni n. 139, 140, 143, 227, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa, motivata con il richiamo all'art. 31 della Legge 1150/1942, che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B21bis con la precisazione che, fermo restando il principio generale in esso contenuto, in sede di controdeduzioni, il Consiglio Comunale è invitato a voler fornire un puntuale quadro ricognitivo degli atti autorizzativi rilasciati e della data di inizio dei lavori per ciascun intervento edilizio, avendo cura di rappresentare anche la effettiva situazione e superficie di pertinenza.*
- *per la variante di cui alla osservazione n. 39, tenuto conto della sentenza n. 2086/2004 del TAR/Puglia - Sede di Lecce, si ritiene di accogliere parzialmente la stessa nei termini di riconoscimento dello stato di fatto, come riveniente dalla C.E. n. 89/90, ivi comprese le relative aree di pertinenza assentite, con ritipizzazione delle restanti aree come zona omogenea B22 "turistico residenziale" ex art. 59 N.T.A..*
- *per la variante di cui alla osservazione n. 40, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la inclusione della zona omogenea F14 nel Comparto n. 55, in quanto la stessa comporta una opportuna redistribuzione degli utili e degli oneri all'interno del comparto nonché la eliminazione di un vincolo espropriativo con risparmio per l'ente locale.*
- *per la variante di cui alla osservazione n. 55, si ritiene di condividere l'accoglimento parziale*

della stessa per le identiche ragioni, coerentemente con quanto rilevato dall'ufficio circa la osservazione n. 131.

- *per la variante di cui alla osservazione n. 234, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea agricola E2, a condizione che gli interventi edilizi inerenti la Masseria Sarparea De Pandi siano esclusivamente di natura conservativa e ciò in relazione al significativo valore storico architettonico segnalato.*
- *per le varianti di cui alle osservazioni n. 291 e 292, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione di una modestissima superficie come zona omogenea B27. In definitiva, fatto salve le precisazioni innanzi riportate, per quanto riguarda il Gruppo B (ex gruppo 4) si ritiene di accogliere le proposte di variante relative alle osservazioni n. 14, 26, 28, 39, 40, 55, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 204, 227, 234, 235, 243, 290, 291, 292, 293 e 299.*

Sulla scorta di quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare -ai sensi dell'art.16 della L.R. n.56/80 -la variante al P.R.G. per variegati ambiti puntuali, adottata dal Comune di Nardò (Le) con delibera di C.C. n. 111 del 16/12/2005, nei termini del parere del C.U.R. n. 07/2010, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento"

Altresì, in ordine alle osservazioni, si propone alla Giunta di esprimersi nei termini di quanto espresso dal SUR e condiviso dal CUR con il predetto parere n. 07/2010.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 -comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell'Assessore alla Qualità del Territorio, nelle premesse riportate;
- **DI APPROVARE**, ai sensi dell'art. 16 della L.r.

n. 56/1980, la Variante al PRG del Comune di Nardò adottata con Del. di C.C. n. 111 del 16.12.2005 nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.07/2010, parte integrante del presente provvedimento, che qui per economia espositiva deve intendersi integralmente trascritto;

- **DI RICHIEDERE** al Consiglio Comunale di Nardò di esprimersi, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n.56/80 circa le modifiche e/o precisazioni indicate dal Comitato Urbanistico Regionale con il parere n. 07/2010;
- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Nardò, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



R E G I O N E P U G L I A
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 12/04/2010

COMPONENTI N.21

PRESENTI N.20

PARERE N.07/2010

oggetto: **NARDO' (LE)** – Variante al PRG per variegati ambiti puntuali.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.07 del 16/02/10 (allegata);

VISTA la relazione dei relatori Arch. Cosimo RUBINO ed Avv. Federico RUTIGLIANO (allegata) e uditi i relatori stessi;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, sulla scorta della relazione istruttoria del Servizio Urbanistica n. 07 del 16/02/2010 (allegata) ed in particolare facendo propria la relazione in data odierna dei relatori stessi (allegata), contenente ulteriori puntualizzazioni rispetto alla predetta relazione d'ufficio n. 07/2010.””

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

I RELATORI
(Arch. Cosimo RUBINO)

(Avv. Federico RUTIGLIANO)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)

RELAZIONE

Con delibera G.R. 345 del 10.04.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò (LE) adottato dal Commissario *ad Acta* in data 03/03/1992.

L'iter amministrativo che ha portato alla approvazione del P.R.G. è stato molto travagliato a causa delle osservazioni provenienti dai proprietari dei suoli interessati, alcune accolte ed altre respinte, ed a causa dei numerosi contenziosi dinanzi al T.A.R. Puglia - Sede di Lecce che in due occasioni, per quanto è stato possibile rilevare da questo ufficio, ha modificato le decisioni assunte dalla pubblica amministrazione.

Alla luce di quanto innanzi, l'esame della proposta di variante al piano regolatore è stata particolarmente complessa e laboriosa, in quanto si è dovuto tener conto di numerose variabili di difficile coordinamento ed interpretazione.

Fatta questa breve premessa, prima di entrare nel merito delle varie osservazioni, è doveroso ricostruire l'iter amministrativo che ha preceduto la presente fase di richiesta di variante al P.R.G..

- La Giunta Regionale con delibera n. 4066/98, facendo propria la relazione-parere del C.U.R. reso il 14.5.98, ha approvato il P.R.G. adottato dal Comune di Nardò, richiedendo alcune modifiche e prescrizioni (elencate nella relazione-parere C.U.R. al punto N), rimettendo poi gli atti all'Autorità Comunale per gli adempimenti ex art. 16 L.R. 56/80 comma 11.
- Il Comune di Nardò con delibera del C.C. n. 11/2000 del 17.2.2000 ha fornito i chiarimenti relativi alle osservazioni contenute nella relazione-parere C.U.R. del 14.5.98. distinguendole in sette gruppi:
 8. osservazioni non accolte per le motivazioni espresse dal Commissario ad acta e/o superate dalla prescrizioni del C.U.R.;
 9. osservazioni accoglibili per le motivazioni adottate dal Commissario *ad acta* e riportate nella fase di adeguamento del P.R.G. dall'Ufficio piano appositamente incaricato;

10. osservazione n. 11 accolta dal Commissario *ad acta* e non accoglibile in quanto tesa alla tutela di interessi privatistici in contrasto con gli obiettivi e i contenuti della pianificazione urbanistica generale;
11. osservazioni accolte dal Commissario *ad acta* e non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti alla fascia costiera: 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305;
12. la numero 91 non costituisce osservazione;
13. osservazioni per le quali il C.U.R. ritiene di demandare all'Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso: 7, 14, 15, 26, 28, 39, 40, 42, 46, 50, 55, 65, 71, 89, 91, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 166, 167, 170, 176, 178, 182, 187, 192, 196, 204, 208, 225, 227, 234, 235, 243, 244, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299, 1 fuori termine;
14. per quanto attiene alle osservazioni presentate direttamente all'Ufficio Urbanistico e sinteticamente riportate nella relazione - parere del C.U.R., le stesse non sono state prese in considerazione per via della mancanza delle preliminari e necessarie valutazioni consiliari previste dalla normativa vigente, da effettuarsi da parte dell'Amministrazione Comunale.

- Con delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001, la Regione ha approvato in via definitiva il P.R.G. accogliendo solo in parte i chiarimenti forniti e rimettendo ad ulteriori e successive determinazioni del Comune di Nardò, da esprimersi nella forma della variante urbanistica al piano approvato, tutte le osservazioni contenute nei gruppi indicati ai punti nn. 4) e 6) della delibera, testualmente: *“Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche comunali, dette osservazioni, non accoglibili nella presente fase per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter della variante al PRG nei modi di legge”*.

- Le osservazioni di cui ai predetti punti 4 e 6, sono state oggetto della variante approvata con delibera di C.C. n. 70/2006, a seguito di adozione al P.R.G. con Delibera C.C. n. 111/05;

- Con quest'ultima delibera (111/2005) il Consiglio Comunale di Nardò -salvo poche eccezioni- ha sostanzialmente riproposto quanto ebbe a determinare il

Commissario ad acta (Delibera n. 1 del 3.2.93) in sede di esame delle osservazioni, nella fase precedente di approvazione definitiva del P.R.G..

- L'Ufficio istruttore ha compiuto una disamina della proposta di variante ed a tal fine ha elaborato una tabella in cui sono raggruppate n. 34 diverse fattispecie di variante. Dalla n. 1 alla n. 6 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 4) della delibera di G.R. 345/2001 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305), mentre, dalla n. 7 alla n. 34 sono elencate le osservazioni di cui al gruppo 6) della citata delibera (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). Dalla disamina dell'ufficio istruttore sono escluse quelle non accolte dal C.C. per le quali non si propone alcuna variante (7, 42, 50, 89, 91, 166, 167, 170, 178, 192, 208, 225, 244, 1f.t.).
- Dalla disamina dell'ufficio istruttore si rileva che non risulta essere presente alcun riferimento alla osservazione n. 40.

Tutto ciò premesso, al fine di pervenire ad un esauriente esame delle varianti proposte, le stesse sono state distinte in due gruppi:

- A. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 1 a 6 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 4) della delibera di G.R. 345/01 (osservazioni nn. 12, 29, 38, 73, 75, 76, 134, 253, 305 – tabella A.2.2 allegata alla proposta di variante).
- B. Contraddistinte nella relazione dell'Ufficio dai numeri da 7 a 34 e già riferite alle osservazioni contraddistinte nel punto 6) della delibera di G.R. n. 345/01 (osservazioni 14, 15, 26, 28, 39, 40, 46, 55, 65, 71, 93, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 182, 187, 196, 204, 227, 234, 235, 243, 246, 274, 290, 291, 292, 293, 299). In questo gruppo si inserisce l'esame della osservazione n. 40.

ESAME VARIANTI GRUPPO A
(ex gruppo 4 - Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo A, contraddistinte nella tabella dal n. 1 al n. 6 e già riferite alle 9 osservazioni contenute nel gruppo 4 della delibera di G.R. 345/01 è **condivisibile** il parere dell'Ufficio istruttore.

Quanto sopra in considerazione che tutte le proposte di variante innanzi citate, vengono riproposte negli stessi termini in cui vennero già proposte in sede di approvazione del P.R.G. ed in quella sede rigettate.

Infatti , già con Delibera n. 4066 del 10.11.98 la Giunta si era espressa nel senso che dette varianti erano: **“non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera”**.

Il C.C. ha sostanzialmente confermato e riproposto i pareri espressi dal Commissario *ad Acta* prima dell'approvazione da parte della Giunta Regionale. Ciò, è la dimostrazione che quanto si propone in variante, per la fattispecie non tiene conto dei contenuti e indirizzi dettati dalla Regione in sede di approvazione definitiva del PRG.

In conclusione si ritiene quindi di condividere le indicazioni dell'Ufficio istruttore quando afferma che, a fronte delle prescrizioni già formulate al Comune di Nardò, la documentazione scritto-grafica (tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcun elemento di chiarificazione rispetto a quanto già prospettato dal Commissario *ad acta*, né propone alcuna indagine sullo stato fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati.

Si propone quindi di esprimere parere sfavorevole alle proposte di variante indicate come GRUPPO A (ex gruppo 4), in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella delibera di G.R. n. 345 del 10.4.2001 con la quale è stato approvato in via definitiva il P.R.G. del Comune di Nardò.

ESAME OSSERVAZIONI GRUPPO B
(ex gruppo 6 - Delibera G.R. 345/01)

Passando ad un esame del merito delle diverse varianti proposte, relativamente alle osservazioni di cui al gruppo B, contraddistinte nella tabella dal n. 7 al n. 34 e già riferite alle osservazioni contenute nel gruppo 6 della delibera di G.R. 345/01 è

complessivamente condivisibile il parere dell'Ufficio istruttore, fermo restando le precisazioni di seguito indicate.

- per le varianti di cui alle osservazioni n. 14, 119, 124, 126, 131, 176, 204, 235, 243, 293, 290, 299 (ex gruppo 6), si condivide il parere dell'Ufficio, secondo il quale le motivazioni per dette proposte risultano esaurienti già dall'esame degli elaborati grafici.
- per la variante di cui alla osservazione n. 65, nel condividere il parere dell'Ufficio, preso atto di quanto statuito dal TAR/Puglia – sede di Lecce con sentenza n. 2087/2004, si rileva che la riproposizione delle aree come zona omogenea C5, risulta carente di motivazioni in merito alla sostenibilità dell'insediamento in rapporto al dimensionamento del Piano.
- per la variante di cui alla osservazione n. 26, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B20 “residenziali a carattere intensivo” ex art. 57 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.
- per la variante di cui alla osservazione n. 28, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B11 “residenziali urbane di completamento” ex art. 49 N.T.A., in quanto sull'area in questione, così come dichiarato dal Comune, insiste un manufatto regolarmente assentito.
- per le varianti di cui alle osservazioni n. 139, 140, 143, 227, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa, motivata con il richiamo all'art. 31 della Legge 1150/1942, che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea B21bis con la precisazione che, fermo restando il principio generale in esso contenuto, in sede di controdeduzioni, il Consiglio Comunale è invitato a voler fornire un puntuale quadro ricognitivo degli atti autorizzativi rilasciati e della data di inizio dei lavori per ciascun intervento edilizio, avendo cura di rappresentare anche la effettiva situazione e superficie di pertinenza.
- per la variante di cui alla osservazione n. 39, tenuto conto della sentenza n. 2086/2004 del TAR/Puglia – Sede di Lecce, si ritiene di accogliere parzialmente la stessa nei termini di riconoscimento dello stato di fatto, come riveniente dalla C.E. n. 89/90, ivi comprese le relative aree di pertinenza assentite, con ritipizzazione delle restanti aree come zona omogenea B22 “turistico residenziale” ex art. 59 N.T.A..

- per la variante di cui alla osservazione n. 40, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la inclusione della zona omogenea F14 nel Comparto n. 55, in quanto la stessa comporta una opportuna redistribuzione degli utili e degli oneri all'interno del comparto nonché la eliminazione di un vincolo espropriativo con risparmio per l'ente locale.
- per la variante di cui alla osservazione n. 55, si ritiene di condividere l'accoglimento parziale della stessa per le identiche ragioni, coerentemente con quanto rilevato dall'ufficio circa la osservazione n. 131.
- per la variante di cui alla osservazione n. 234, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione dell'area come zona omogenea agricola E2, a condizione che gli interventi edilizi inerenti la Masseria Sarparea De Pandi siano esclusivamente di natura conservativa e ciò in relazione al significativo valore storico architettonico segnalato.
- per le varianti di cui alle osservazioni n. 291 e 292, si ritiene di condividere l'accoglimento della stessa che comporta la ritipizzazione di una modestissima superficie come zona omogenea B27.

In definitiva, fatto salve le precisazioni innanzi riportate, per quanto riguarda il Gruppo B (ex gruppo 4) si ritiene di accogliere le proposte di variante relative alle osservazioni n. 14, 26, 28, 39, 40, 55, 119, 124, 126, 131, 139, 140, 143, 176, 204, 227, 234, 235, 243, 290, 291, 292, 293 e 299.

I Relatori
Arch Cosimo Rubino

Avv. Federico Rutigliano



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Assetto del Territorio
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità urbana

SERVIZIO URBANISTICA

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 07 del 16/02/2010

Oggetto: Comune di Nardò (LE). Variante al P.R.G. per variegati ambiti puntuali. Delibera di C.C. n. 115 del 16.12.2005.

Il Comune di Nardò, munito di P.R.G. approvato in via definitiva dalla Regione Puglia giusta Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001, con Delibera di C.C. n° 111 del 16/12/05, pervenuta giusta nota comunale prot. n. 3403 del 24.01.2007, ha adottato la variante al P.R.G. relativa alle determinazioni definitive inerenti variegati ambiti territoriali già oggetto di altrettante osservazioni pervenute allo stesso Comune in sede di adozione dello stesso P.R.G.

La documentazione pervenuta consiste in:

1. Delibera di adozione del C.C. n. 111 del 16/12/05 avente ad oggetto "Determinazioni definitive sulle osservazioni al P.R.G. gruppo 4 e 6 punto R – 7 della Delibera di Giunta Regionale di approvazione definitiva n. 345/01. Adozione variante al P.R.G.";
2. Delibera n. 475 del 25/07/05 avente ad oggetto "Art. 16 L.R. 56/80 – Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. n. 345/01 di "Approvazione definitiva" del P.R.G.";

3. Delibera di C.C. n. 70 del 06/11/06 avente ad oggetto "Determinazioni definitive sulle osservazioni gruppi 4 e 6 punto R-7 della Delibera di G.R. di approvazione definitiva del PRG. Determinazioni ex art. 16 L.R. 54/80";
4. Pareri dei seguenti Enti:
 - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia – Taranto;
 - Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto;
 - Capitaneria di Porto di Gallipoli – Servizio Demanio Ambiente e Contenzioso;
 - Agenzia delle Dogane di Brindisi;
 - Provincia di Lecce – Ufficio Coordinamento Territoriale;
 - Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Prevenzione
5. Attestazione deposito elaborati della variante presso la Segreteria Comunale per 30 gg. e avviso all'Albo Pretorio del Comune;
6. Elaborati scritto-grafici allegati alla Del. di C.C. n.111/2005:
 - A. 1 - Relazione;
 - A. 2.1 - Schede osservazioni gruppo 6;
 - A. 2.2 - Schede osservazioni gruppo 4;
 - A. 3 - Norme Tecniche di attuazione;
 - Tav. A – H Individuazione delle osservazioni per i gruppi 4 e 6 – scala 1:5.000;
 - Tav. da 4.1 a 4.22 Zonizzazione – scala 1:5.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte;
 - Tav. da 6.1 a 6.14 Comparti d'intervento – zonizzazione – scala 1:2.000, riportanti le variazioni introdotte limitatamente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte per i gruppi 4 e 6.

La Deliberazione di C.C. n. 111/05, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nonché essere stata oggetto di n. 2 osservazioni, il cui esame è stato operato con la deliberazione di C.C. n. 70 del 06.11.2006.

In via preliminare è da evidenziare che la variante proposta riguarda numerosi e puntuali ambiti del territorio comunale, per i quali in sede di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò, giusta Del. di G.R. n. 345 del 10 Aprile 2001, la Regione Puglia si è così espressa:

“Per quanto attiene ai gruppi 4) e 6), mancando le controdeduzioni e le richieste verifiche comunali, dette osservazioni non accoglibili nella presente fase, per le carenze innanzi evidenziate, potranno essere prese in considerazione successivamente con apposito provvedimento Comunale da sottoporre all'iter di variante al PRG nei modi di legge”.

A fronte di ciò le determinazioni assunte dal Consiglio Comunale di Nardò, ad esclusione di poche eccezioni, ripropongono sostanzialmente quanto determinato dal Commissario "Ad Acta" in sede di esame delle osservazioni ivi comprese quelle ritenute non accoglibili, giusta Del. n. 1 del 03.02.1993, ovvero ripropone di fatto il procedimento relativo all'esame delle controdeduzioni.

Infatti la Del. di C.C. n. 111/05 con riferimento a n. 57 osservazioni, meglio individuate nella relazione-parere del CUR ristretto del 14/5/1998, al punto "N" con i nn. 4) e 6), ripropone l'accoglimento di n. 43 osservazioni, nonché si è determinato per il non accoglimento di n. 14 osservazioni, ovvero per le altrettanti fattispecie non ha adottato alcuna proposta di variante.

Ciò premesso, al fine di una più puntuale individuazione della proposta di variante, è da intendersi necessariamente che il Comune di Nardò, sulla scorta delle indicazioni della Del. di G.R. n. 345/01, ha in effetti attivato l'iter della variante urbanistica (ex art. 16 della L.R. n. 56/80) per la rideterminazione delle scelte urbanistiche riferite a n. 34 diverse fattispecie (riferite alle n. 43 osservazioni innanzi citate), così come di seguito riportate.

N.	PRG previgente (1977)	PRG adottato (1992)	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
1	Zona B.21	Zona B.16 ville di interesse ambientale. già osservazione n. 12 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.21 residenziali a carattere semi-intensivo	la proposta di variante introduce un incremento volumetrico dovuto al nuovo l.f.f.=0,5 mc/mq .
2	Zona B.22 turistico- residenziale	Zona F.14 verde attrezzato. già osservazioni nn. 29, 73, 75 e 134 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.22 turistico-residenziale	la proposta di variante comporta la sottrazione di aree destinate ad attrezzature di interesse generale.
3	Zona B.4 residenziale a carattere semintensivo	Zona B.27 giardini con edifici isolati. Zona D.3 già osservazione n. 38 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.21bis residenziale a carattere semintensivo Zona D.3	la proposta di variante comporta la sostituzione di verde privato in favore di nuova area edificabile,
4	N.R.	Zona F.34 parco attrezzato. già osservazione n. 76 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.27 giardini con edifici isolati consolidati allo stato di fatto	La proposta di variante comporta la sottrazione di un'area destinata al recupero di uno standard pregresso. priva di alcuna verifica del dimensionamento
5	N.R.	Zona B.23 Turistiche-residenziali rade. già osservazione n. 253 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.21 residenziali a carattere semintensivo	La proposta di variante comporta una diversa destinazione Urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
6	N.R.	Zona B.15 già osservazione n. 305 ex gruppo 4)	Zona E3 zone agricole di salvaguardia paesaggistica	Zona B.15 nuclei residenziali con giardini	La proposta di variante la modifica del dato temporale (13.03.1992) riportato all'art. 53 delle N.T.A.
7	N.R.	Nuova sede viaria e verde di arredo stradale. già osservazione n. 14 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria e verde di arredo stradale.	Zona A.3 edifici di interesse storico, artistico e ambientale	La proposta variante individua immobili da assoggettare a tutela di tipo storico-architettonico

N.	PRG previgente (1977)	PRG adottato (1992)	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
8	Zona C.7 (parte)	Zona F.14 e Zona F.15. già osservazione n. 15 ex gruppo 6)	Zona F.14 e Zona F.15.	Zona C.6 Turistico residenziale di espansione	La proposta di variante comporta la sottrazione di parte dell' area destinata a servizi in favore di nuova edificazione, priva di alcuna verifica del dimensionamento
9	Zona B.20	Nuova sede viaria e verde pubblico. già osservazione n. 26 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria e verde pubblico.	Zona B.20	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
10	Zona B.1(PR.G) Zona B.1/b(P.P.)	Zona B.11 e Nuova sede viaria. già osservazione n. 28 ex gruppo 6)	Zona B.11 e Nuova sede viaria.	Zona B.11	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
11	Senza scheda N.R.	Zona F.15. già osservazione n. 39 ex gruppo 6)	Zona F.15.	Zona B.22	La proposta di variante comporta la sottrazione di un'area destinata al recupero di uno standard pregresso, in favore di nuova edificazione, priva di alcuna verifica dei rispettivi dimensionamenti.
13	N.R.	Nuova sede viaria già osservazione n. 46 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria	Zona B.22 e Fascia ed area di rispetto della sede viaria	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
14	N.R.	Zona B.22 e Zona F.34 già osservazione n. 55 ex gruppo 6)	Zona B.22 e Zona F.34	Art. 59 N.T.A.	La proposta di variante comporta la modifica dell'art. 59 delle N.T.A.
15	Zona C.5 Verde attrezzato	Zona E.1 Zona B.23 fascia di rispetto della rete viaria. già osservazione n. 65 ex gruppo 6)	Zona E.1 e Zona B.23;	Zona C.3 (St. = 21 mq/ab + Viab. = 15 %) Zona F.15	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
16	Zona B.4	Zona tipizzata quale zona a verde di arredo stradale. già osservazione n. 71 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria e arredo stradale	Zona B.21	La proposta di variante comporta una diversa destinazione Urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
17	Zona C.5 e Zona E.5	Zona E.2 già osservazione n. 93 ex gruppo 6)	Zona E.2	Zona F.34	
18	N.R.	Nuova sede viaria. già osservazione n. 119)	Nuova sede viaria.	Zona B.24	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
19	N.R.	Nuova sede viaria. già osservazione n. 124 ex gruppo 6)	Nuova sede viaria.	Zona B.15 parziale	
20	N.R.	Zona F.14. e Nuova sede viaria già osservazione n. 126 ex gruppo 6)	Zona F.14. e Nuova sede viaria	Zona F.14 e Zona F.25	

N.	PRG previgente (1977)	PRG adottato (1992)	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
21	Senza parte grafica della scheda	Zona B.25 già osservazione n. 131 ex gruppo 6)	Zona B.2	Art. 62 delle N.T.A.	La proposta di variante comporta la modifica dell'art. 62 delle N.T.A.
22	Senza scheda N.R.	Zona F.15. già osservazioni nn. 139, 140, 142, 143 e 227 ex gruppo 6)	Zona F.15	Zona B.21	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
23	Zona B.10 ??	Zona F.23 già osservazione n. 176 ex gruppo 6)	Zona F.23.	Art. 98 delle N.T.A	La proposta di variante comporta la modifica dell'art. 98 delle N.T.A.
24	N.R.	Zona F.34 già osservazione n. 182)	Zona F.34.	Zona B.27	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
25	N.R.	Zona F.34 già osservazione n. 187)	Zona F.34	Zona B.27	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica, priva di alcuna verifica del dimensionamento.
26	N.R.	Zona B.24 e Zona F.34 già osservazione n. 196)	Zona B.24 e Zona F.34	Zona B.24 e Zona F.34	La proposta di variante comporta l'ampliamento della Zona B24, e la diminuzione della Zona F.34, priva della verifica dei rispettivi dimensionamenti.
27	N.R.	Zona B.27 Nuova sede viaria e verde di rispetto stradale. già osservazione n. 204)	Zona B.27 Nuova sede viaria e verde di rispetto stradale.		La proposta di variante comporta la rettifica dell'asse della nuova sede viaria.
28	N.R.	Zona F.22. già osservazione n. 234)	Zona F.22	Zona E.2	La proposta di variante comporta una diversa destinazione Urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento.
29	N.R.	Zona F.12. già osservazioni n. 235, 243, 293)	Zona F.12	Zona A.2 -parziale Zone di interesse ambientale	La proposta variante individua immobili da assoggettare a tutela di tipo ambientale
30	N.R.	Zona B.21. già osservazione n. 246)	Zona B.21.	Zona B.21 ampliamento	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento.
31	N.R.	Zona C.7. già osservazione n. 274)	Zona C.7.	Zona B.22	La proposta di variante comporta una diversa destinazione urbanistica priva di alcuna verifica del dimensionamento.
32	N.R.	Nuova sede viaria. già osservazione n. 290)	Nuova sede viaria.	Zona F.34	La proposta di variante comporta la eliminazione della nuova sede viaria e l'ampliamento della Zona F.34

N.	PRG previgente (1977)	PRG adottato (1992)	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
33	N.R.	Zona B.27 e nuova sede stradale. già osservazioni nn. 291 e 292)	Zona B.27 e nuova sede stradale.	Zona B.27	
34	Zona C.1	Zona F.14 e nuova sede stradale. già osservazione n. 299)	Zona F.14 e nuova sede stradale.	Diverso perimetro del Comparto n. 9	

Nel merito delle diverse varianti proposte, e distinguendo le stesse secondo n. 2 diversi raggruppamenti, si ritiene di dover rappresentare quanto segue:

- A. per quanto riguarda il primo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, già riferite a n. 9 osservazioni (proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il punto n. 4)), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione-parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni, la Giunta si esprimeva nel senso che le stesse erano “non accoglibili in quanto superate dalle prescrizioni inerenti la fascia costiera”;

In relazione alla “fascia costiera” è, altresì, da evidenziare che nella medesima relazione-parere è riportato:

“Le relative aree vanno classificate perciò zone omogenee di tipo E3-zone agricole di salvaguardia paesaggistica; ciò, sia ai sensi dell’art. 51 della L.R. n. 56/80 che impone limitazioni alla pianificazione nella fascia costiera dei 300 mt., ... omissis In relazione a quanto sopra e per contenere le previsioni insediative nei limiti della reale capacità insediativa della costa, per l’intero territorio extraurbano va riconosciuto esclusivamente lo stato di fatto fino ad oggi legittimamente consolidatosi.”

A tale proposito, nel rilevare che a fronte dei rilievi operati dalla citata relazione-parere del CUR, la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.2) allegata alla proposta di variante non offre alcuno “più puntuale approfondimento e chiarificazione” se non quella dell’avvenuto accoglimento da parte del Commissario ad Acta, né propone alcuna indagine sulla stato fisico-giuridico dei diversi ambiti interessati, né, ancora, propone alcuna considerazione circa quanto rilevato in riferimento al dimensionamento della “zona costiera”, si ritiene di non condividere la proposta di variante, in quanto le stesse risultano essere in contrasto con le prescrizioni già contenute nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998, e riproposte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 di approvazione definitiva del P.R.G. del Comune di Nardò.

- B. per quanto riguarda il secondo gruppo di varianti, contraddistinte nella tabella innanzi riportata con i nn. dal 7 al 34, già riferite alle n. 25 osservazioni proposte in sede di adozione del P.R.G. (1992) e contraddistinte nella Del. di G.R. n. 345 del 10.04.2001 al paragrafo R) con il

punto n. 6), si evidenzia che quanto proposto dal Comune di Nardò è riferito a variegate problematiche per le quali nella Del. di G.R. n. 4066 del 10.11.1998 (pag. 34 della relazione-parere del CUR Ristretto). In riferimento a dette osservazioni la Giunta si esprimeva nel senso che “Per le sottoelencate osservazioni si ritiene di demandare all’Amministrazione Comunale in sede di controdeduzioni, di procedere ad un più puntuale approfondimento e chiarificazione in merito al contenuto di ogni singolo ricorso”;

A tale proposito, si rappresenta che la documentazione scritto-grafica (Tav. A.2.1) allegata alla proposta di variante non propone, ad eccezione di pochi e limitati casi, alcuno specifico approfondimento in ordine alle esaustive motivazioni, come già precedentemente rilevato nella citata relazione-parere del CUR, si ritiene di non condividere quanto proposto, fatto salvo alcune specifiche previsioni (n. 10) le cui motivazioni sono oggettivamente rilevabili dall’esame degli elaborati proposti, così come in appresso indicate:

N.	PRG approvato (2001)	Variante adottata (2005)	note
7	Nuova sede viaria e verde di arredo stradale.	Zona A.3 edifici di interesse storico, artistico e ambientale	Si ritiene di condividere quanto proposto in considerazione dell’ampliamento di beni storico-architettonici da sottoporre a tutela
18	Nuova sede viaria.	Zona B.24	Si ritiene di condividere quanto proposto relativo ad edificio legittimamente preesistente all’adozione del P.R.G.
19	Nuova sede viaria.	Zona B.15 parziale	Si ritiene di condividere quanto proposto non comportando alcuna variazione del disegno urbanistico
20	Zona F.14. e Nuova sede viaria	Zona F.14 e Zona F.25	Si ritiene di condividere quanto proposto essendo relativo ad un modesto ampliamento della Zona F.25 mediante la eliminazione di un breve tracciato viario di nuova previsione.
21	Zona B.2	Art. 62 delle N.T.A.	Si ritiene di condividere quanto proposto non comportando alcun incremento del dimensionamento
23	Zona F.23.	Art. 98 delle N.T.A	Si ritiene di condividere quanto proposto comportando, in uno allo accoglimento della osservazione proposta, la tutela del manufatto esistente.
27	Zona B.27 e Nuova sede viaria e verde di rispetto stradale.	Rettifica asse della nuova sede viaria	Si ritiene di condividere quanto proposto non comportando alcuna variazione del disegno urbanistico
29	Zona F.12	Zona A.2 parziale	Si ritiene di condividere quanto proposto in considerazione dell’ampliamento di beni ambientali da sottoporre a tutela
32	Nuova sede viaria.	Zona F.34	Si ritiene di condividere quanto proposto essendo relativo ad un modesto ampliamento della Zona F.34
34	Zona F.14 e nuova sede stradale	Zona F.14 e Nuova sede stradale	Si ritiene di condividere quanto proposto comportando esclusivamente una modesta variazione del perimetro del Comparto n. 9

Osservazioni

In riferimento alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 16/12/05 al Comune di Nardò sono pervenute n. 3 osservazioni da parte di: 1) Ditta Manca; 2) Consulta dell’Ambiente.

Il Comune di Nardò per le stesse si è determinato in senso positivo ovvero ha ritenuto di accogliere le osservazioni di cui a nn. 1 e 3 nonché di non accogliere la osservazione n. 2

Per quanto riguarda le determinazioni regionali, si rappresenta:

- Osservazione "Ditta Manca":
- la problematica sottesa (riferita alla osservazione n. 7 gruppo 6); non risulta essere compresa tra le varianti proposte;
- Osservazione "Consulta dell'Ambiente":
la problematica sottesa alla variante indicata con il n. 23 (riferita alla osservazione n. 176), con riferimento a quanto proposto circa la variante n. 23, deve ritenersi superata in relazione a quanto indicato nella relazione che precede circa la medesima problematica.

Si rimette al CUR per il parere di cui all'art.16 L.R. n. 56/80

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. F. di Trani)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1168

Comune di Bisceglie. Progetto del Parco Archeologico Dolmen. - Rilascio Autorizzazione Paesaggistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale alla Qualità del Territorio Prof.ssa Angela Barbanente sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n°6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede al punto 3 che fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere stagionali, opere pubbliche, ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III) sempre che dette opere: -siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico ambientali previste nei luoghi;

- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga, il cui provvedimento segue la procedura ed assume, se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ai sensi del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 del Piano:

- per opera regionale, viene concessa contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, viene concessa dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente chiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/dei Comune/i interessato/i, che devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine

perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune)

Premesso quanto sopra si rappresenta che direttamente all'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica è pervenuta, da parte del Comune di BISCEGLIE, la sottoelencata domanda per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Assetto del Territorio - Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere, per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

INTERVENTO: Comune di Bisceglie. Progetto del Parco Archeologico Dolmen -Rilascio Autorizzazione Paesaggistica in deroga alle N.T.A. del P.U.T.T./P. art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le opere in oggetto, inserite nel più ampio Progetto Integrato Settoriale della Regione Puglia "Itinerario turistico culturale Normanno-Svevo-Angioino", consistono nella realizzazione di un percorso naturalistico di collegamento tra i diversi siti archeologici e di un manufatto architettonico destinato ad ospitare uno spazio multifunzionale (centro informazioni, spazio espositivo), un vano tecnico e i servizi igienici.

Per quanto attiene all'iter amministrativo, per l'intervento di cui trattasi, che ha beneficiato di un finanziamento POR 2000-2006 concesso dall'Assessorato Regionale al Diritto allo Studio, Settore Beni Culturali, è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica dal comune di Bisceglie, successivamente annullata dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Bari e Foggia con nota prot. n° 4382 del 18/6/2008, attesa la natura di deroga al PUTT/P non di competenza comunale.

La realizzazione del percorso naturalistico in progetto prevede essenzialmente interventi di manutenzione ordinaria su strade in terra battuta (rimozione di erbacce e di rifiuti, appianamento di buche) e apposizione di segnaletica verticale per l'indicazione dei percorsi.

L'edificio in progetto è localizzato in prossimità del Dolmen La Chianca, in adiacenza all'attuale parcheggio su un suolo agricolo coltivato a uliveto: il manufatto, di pianta ottagonale, ha una superficie di circa 65,00 mq. e altezza 3,60 m. compreso il muro d'attico, ed è completamente rivestito di pietra calcarea. In merito al progetto di che trattasi risulta acquisito il nulla osta di competenza della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto (prot. 7619 del 24/06/2008).

La documentazione trasmessa dal Comune di Bisceglie per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tavole grafiche:
 - TAV. A. Relazione illustrativa;
 - TAV. B, Documentazione fotografica;
 - TAV. 1, Inserimento del progetto su aerofotogrammetrico;
 - TAV. 2, Inserimento del progetto sulle tavole dei "Primi Adempimenti al P.U.T.T./P." predisposti dal Comune di Bisceglie;
 - TAV. 3, Centro servizi - Piante, Prospetti, Sezioni;

Esaminati gli atti, per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

- Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo «B» di valore rilevante (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

In particolare la classificazione «B» individua secondo il P.U.T.T./P. un «valore rilevante laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti»

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile «B» prevedono la «conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso la eliminazione dei detrattori e/o mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio» (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo «B», quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema «assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico» le direttive di tutela prescrivono che «va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale»; si prescrive altresì che «va mantenuto l'assetto geomorfologico d'insieme e vanno individuati i modi: per la conservazione e difesa del suolo ed il ripristino di condizioni di equilibrio ambientale; per la riduzione delle condizioni di rischio; per la difesa dall'inquinamento delle sorgenti e delle acque superficiali e sotterranee...».

- Con riferimento al sistema «copertura botanico vegetazionale e colturale» le direttive di tutela prescrivono «la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono», si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui al punto 3 dell'art. 3.03, va evitato: l'apertura di nuove cave; la costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti; l'allocazione di discariche o depositi di rifiuti, la modificazione dell'assetto idrogeologico. La possibilità di allocare insediamenti abitativi e produttivi, tralicci e/o antenne, linee aeree, condotte sotterranee o pensili, ecc., va verificata mediante apposito di impatto paesaggistico sul sistema botanico-vegetazionale con definizione delle eventuali opere di mitigazione»

- Per quanto attiene al sistema «stratificazione storica dell'organizzazione insediativa» va perseguita «la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo

negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione /utilizzo, sia la salvaguardia /ripristino del contesto in cui sono inseriti»; si prescrive altresì che «per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art.3.04, va evitata ogni alterazione della integrità visuale e va perseguita la riqualificazione del contesto».

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, nonché dalle tavole tematiche del P.U.T.T./P., si evince quanto qui di seguito si riporta. Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** L'area d'intervento, risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è infatti marginalmente interessata dalla presenza della "Lama Di Croce", che costituisce un'emergenza morfologica come definita dal punto 3.06.1 dell'art. 3.06 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dal punto 3.08.1 dell'art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. relativo a "Corsi d'acqua", alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.06.3 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.3 dell'art. 3.08, e le prescrizioni di base di cui al punto 3.06.4 dell'art. 3.06 e al punto 3.08.4 dell'art. 3.08.
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica:** L'area interessata dall'intervento in progetto, stante alla cartografia tematica del P.U.T.T./P., risulta interessata da un vincolo faunistico: l'area oggetto di intervento rientra infatti nella zona di ripopolamento e cattura "Lama di Croce", area protetta come definita dall'art. 3.13.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.13.3 e le prescrizioni di base del punto 3.13.4 dell'art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. L'area oggetto di intervento rientra altresì nell'area a gestione sociale "Pentepalomba".

- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** L'area risulta interessata, da una componente di rilevante ruolo dell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento. L'area d'intervento è interessata dall'ambito territoriale distinto "Vincolo archeologico - Dolmen La Chianca", come definito al punto 3.15.1 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.15.3 e le prescrizioni di base del punto 3.15.4 dell'art. 3.15 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico non risulta interessato dai seguenti ordinamenti vincolistici: vincolo idrogeologico, Usi civici. Dagli elaborati grafici presentati si evince che l'intervento ricade in area sottoposta a vincolo di cui al D.Lgvo 42/04.

Entrando nel merito dell'intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'ambito territoriale di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi pur risultando alquanto antropizzato attesa la presenza di ampie superfici coltivate, ancora si presenta comunque caratterizzato da peculiarità paesaggistiche degne di specifica tutela (Lama S.Croce). Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, si specifica che l'intervento in progetto, per quanto attiene alla sua localizzazione, risulta interessare direttamente l'area di pertinenza dell'area a vincolo archeologico -Dolmen La Chianca", nonché ricade all'interno dell'area annessa alla "Lama S.Croce" -ovvero ricade all'interno della fascia di 150 metri dal ciglio più elevato della predetta lama.

Alla luce di quanto in precedenza riportato, si rileva un'interferenza significativa (per posizionamento e per caratteristiche tipologiche e costruttive) dell'opera in progetto con gli indirizzi di tutela, le direttive di tutela e con le prescrizioni di base relative agli A.T.D. individuati dal P.U.T.T./P. nella relativa cartografia tematica.

L'intervento in progetto costituisce pertanto deroga alle cosiddette "prescrizioni di base", che, stante al regime normativo introdotto dal P.U.T.T./P., risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione

vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ad eccezione delle fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

E' opportuno precisare comunque che, a prescindere dal rigoroso regime di tutela introdotto dal P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti sopra citati, l'intervento in progetto, che prevede la realizzazione di un corpo di fabbrica con caratteristiche plano-volumetriche molto contenute, comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che, stante le esigue caratteristiche dimensionali del manufatto in progetto, non andrà comunque ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento ovvero non andrà a modificare sostanzialmente l'esistente rapporto paesisticoambientale tra la lama, il bene archeologico (Dolmen) ed il loro intorno diretto. L'intervento in oggetto è stato altresì configurato anche nell'ottica di un recupero e di una fruizione paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale attraverso la realizzazione di un centro servizi e di alcuni percorsi naturalistici.

Dalla documentazione prodotta, ed in particolare dalla relazione illustrativa di cui alla nota prot. 25290 del 17/7/2008 a firma del Dirigente dell'UTC, si rileva in maniera alquanto esplicita, la dimostrazione dell'assoluta necessità e del preminente interesse pubblico delle opere in progetto ed in particolare del centro-servizi, che consentirà una migliore vigilanza del Dolmen La Chianca, sia per la presenza di personale in situ che per la prevista installazione di un sistema di sorveglianza wire-less collegato con la Polizia Municipale e con il servizio di vigilanza notturna.

All'interno della stessa relazione illustrativa viene altresì dimostrata la opportunità, dal punto di vista paesaggistico, dell'allocazione del manufatto in progetto, in prossimità del parcheggio e in posizione defilata rispetto all'emergenza paesaggistica "Dolmen La Chianca", come condiviso con la competente Soprintendenza per i beni Architettonici.

Poiché le attività previste all'interno del manufatto in progetto (sorveglianza, protezione, attività culturali e del tempo libero) sono strettamente connesse al bene archeologico "Dolmen la Chianca", e

poiché eventuali localizzazioni alternative nell'immediato intorno del bene archeologico andrebbero comunque a interferire (direttamente o indirettamente) con le emergenze paesaggistiche individuate e in particolare con il corso d'acqua "Lama Di Croce", non si rilevano pertanto, in ordine al posizionamento configurato dalla soluzione progettuale proposta, alternative localizzative.

Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, per le opere di che trattasi ricorrono pienamente i presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che consentono il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica anche in deroga alle prescrizioni di base fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. per gli Ambiti Territoriali Distinti in precedenza citati direttamente e/o indirettamente interessati dalle opere di che trattasi.

Premesso quanto innanzi, in relazione all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole anche ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n°42/04 e dell'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di mitigare l'impatto delle opere a farsi si reputa necessario adottare, oltre a quelle già previste in progetto, le seguenti ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento.
- Perimetralmente al nuovo corpo di fabbrica siano messi a dimora soggetti arbustivi della flora locale (macchia mediterranea e/o tamerici) al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico -

edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente. Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 e S.M. e I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Bisceglie, relativamente al Progetto del Parco Archeologico Dolmen, l'autorizzazione paesaggistica in deroga alle prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti (Titolo III) di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando l'acquisizione, da parte di altri Enti e/o Uffici, degli ulteriori pareri e/o assensi.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1169

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG. Comune di GIURDIGNANO (LE). Esercizio finanziario 2008 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2096 dell'11.11.08, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 154 del 17.11.08, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2008 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Giurdignano veniva assegnato il contributo di euro 15.500,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Giurdignano con nota n. 11660 del 31.12.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 1347 del 24.03.2010 - oltre il termine del 31.12.09 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini

fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31774 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 31.12.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accoglie la richiesta avanzata dal Comune di Giurdignano per il periodo richiesto così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di

Giurdignano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 31.12.09 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1170

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di GIURDIGNANO (LE). Esercizio finanziario 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2009 DEL 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Giurdignano veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Giurdignano con

nota n. 14746 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 1346 del 24.03.2010 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che con deliberazione di G.C. n. 62/09 è stato stabilito di attivare l'avvio del processo di formazione del PUG intercomunale con il Comune di Otranto e che per l'innovazione della proposta progettuale occorrono circa diciotto mesi, dal conferimento dell'incarico, per l'adozione dello stesso.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Giurdignano per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Giurdignano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1171

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di SECLI' (LE). Esercizio finanziario 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2009 del 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Seclì veniva assegnato il contributo di euro 22.000,00 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi

dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazioni dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Seclì con nota n. 14733 del 15.12.09, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si verificherà il 15.12.2010.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 1585 del 22.03.2010 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG considerato che a tutt'oggi è stato adottato il solo Documento Programmatico Preliminare.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Seclì per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Seclì la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 15.12.2010 per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunt
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1172

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributi di euro 15.500,00 ed euro 22.000,00 per la redazione del PUG. Comune di ALESSANO (LE). Esercizi finanziari 2008 e 2009 - Concessione proroga termini.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“”Con deliberazioni di G.R. n. 2096 dell'11.11.08 e n. 2009 del 27.10.2009, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazioni Dirigenziali n. 154 del 17.11.08 e n. 171 del 28.10.09, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizi finanziari 2008 e 2009 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr.31/74 e 47/75.

Al Comune di Alessano veniva assegnato un contributo di euro 15.500,00 per l'esercizio finan-

ziario 2008 ed un contributo di euro 22.000,00 per l'esercizio finanziario 2009 entrambi per la redazione del PUG.

Le medesime deliberazioni di Giunta Regionale assegnavano un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art.2 della citata l.r.31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

Le comunicazioni dell'ammissione al beneficio venivano trasmesse al Comune di Alessano con nota n. 11346 del 19.12.08 - esercizio finanziario 2008 - e nota n. 14759 del 15.12.09 - esercizio finanziario 2009 -, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 31.12.2009 per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2008 e si verificherà il 15.12.2010 per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2009.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2541 del 10.03.2010 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare i termini fissati, ed ha richiesto la proroga di un anno per la presentazione del PUG, specificando che è stato approvato l'Atto di Indirizzo ed il Documento di Scoping per la VAS e V.INC.A. del citato piano, ed ha esteso tale richiesta anche per i contributi concessi per gli esercizi finanziari 2006 e 2007.

A tal proposito per quanto concerne i contributi concessi negli anni 2006 e 2007 si puntualizza che la proroga è già stata concessa con deliberazioni di G.R. n. 682 del 6.5.08 e n. 735 del 5.5.09 e la stessa non può essere concessa una seconda volta così come previsto dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Alessano relativamente ai contributi concessi per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, in relazione a quanto sancito dalla L.R.n.31/74 con l'art.5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R.28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di

spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art.4 della ex l.r.7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O., dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art.5 della l.r.31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r.28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Alessano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 19.12.09 - esercizio finanziario 2008 - e dalla data del 15.12.2010 - esercizio finanziario 2009 -per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale.
- DI RESPINGERE per le motivazioni in premessa riportate l'ulteriore richiesta di proroga - per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del Piano Urbanistico Generale relativa agli esercizi finanziari 2006 e 2007 così come previsto dall'art. 5 della l.r. 31/74.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1173

Restituzione di economie realizzate su accreditamenti in favore del cassiere centrale. Iscrizione in bilancio.

L'Assessore alle Politiche della Salute relatore, sulla base delle risultanze istruttorie espletate dal Dirigente dell'Ufficio n. 3 e confermate dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce:

Il Ministero della salute, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lett. c) della Legge n. 219/2005, assegna a favore delle Regioni appositi finanziamenti per sostenere gli oneri di impianto e di funzionamento delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché del monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità della legge in questione.

La Regione Puglia, con la L. R. n. 24/06, ha dettato le "norme di organizzazione del sistema trasfusionale regionale", istituendo, tra l'altro, il CRAT (Centro Regionale delle Attività Trasfusionali) con il compito di conseguire gli obiettivi di cui innanzi. Detto CRAT è stato formalizzato con deliberazione di G. R. n. 1728/2006.

Con Determina Dirigenziale n. 17 del 4 febbraio 2009 è stato accreditato all'Economo Cassiere della Regione Puglia l'importo pari ad euro 30.000,00 per l'acquisto di beni strumentali di base consistenti in arredo e materiale vario per ufficio, stazioni informatiche e telefoniche, ecc.

Con nota prot. n. AOO_151 del 23/03/2010 n. 0003191 il Dirigente dell'Ufficio n. 1 - Servizio Ispettivo e Controllo di Gestione del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica ha comunicato la restituzione di economie realizzate su accreditamenti in favore del Cassiere centrale, per un importo pari ad euro 17.027,28, in quanto residuo dell'impegno sopra citato.

L'importo pari ad euro 17.027,28, da ritenere assegnazione vincolata a specifiche attività del Coordinamento Regionale delle Attività Trasfusionali (CRAT) deve essere iscritto, ai sensi dell'art. 11 della L. R. n. 35/09, al bilancio regionale a mezzo di

variazione in aumento nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 2010, con iscrizione ai capitoli per le entrate e per le spese da allocare, rispettivamente, alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.6.1 (Spese). Per effetto di quanto sopra si propone all'esame della Giunta regionale il presente provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2010 considerata l'entrata certa di cui innanzi.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale ai sensi della L. R. n. 7/97, art. 4, lett. k.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L. R. N. 28/01 E S.M. E I.

La variazione di bilancio, oggetto del presente provvedimento, occorrente per la iscrizione dell'entrata rinveniente dal finanziamento ministeriale pari ad euro 17.027,28 assegnato per l'attuazione della Legge 219/2005, ai sensi della L. R. n. 28/01 e con riferimento all'art. 11 della L. R. n. 35/09, va disposta in aumento nello stato di previsione del Bilancio dell'esercizio finanziario 2010 della Regione Puglia, dei capitoli n. 2035781 per le entrate e n. 721042 per le spese da iscrivere, rispettivamente, alle U.P.B. 2.1.15 (Entrate) e 5.6.1 (Spese).

Il Dirigente dell'Ufficio
Vito Parisi

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal CRAT, dal responsabile del procedimento, dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di introdurre, ai sensi della vigente normativa, le seguenti variazioni dello stato di previsione del

bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 in conseguenza del finanziamento ministeriale indicato in narrativa ed assegnato alla Regione Puglia dalla Tesoreria centrale dello Stato disposto sui conti 261/10 (P).

Parte I - ENTRATA

variazione in aumento

capitolo n. 2035781/2010 U.P.B. 2.1.15

F.S.N. parte corrente vincolata -- F.S.N. parte corrente vincolata -- Assegnazione statale "per le attività delle strutture coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali - Legge n. 219/2005

COMPETENZA euro 17.027,28

CASSA euro 17.027,28

Parte II - SPESA

variazione in aumento

capitolo n. 721042 - U.P.B. 5.6.1

Spesa finalizzata per attività del Centro regionale delle attività trasfusionali

COMPETENZA euro 17.027,28

CASSA euro 17.027,28

2. di pubblicare il presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7 della L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1174

D.Lgs. n. 517/1999 - Regolamento Regionale n. 13/2008 - Avvio del procedimento di verifica dell'attività dei primi diciotto mesi dell'incarico per il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari, dott. Vitangelo Dattoli.

L'Assessore alle Politiche della Salute, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. Rapporti Istituzionali, confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 -Rapporti Istituzionali e dal Dirigente

del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue:

L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 517/1999, recante norme sulla disciplina delle Aziende Ospedaliero-Universitarie, stabilisce che i protocolli d'intesa tra Regioni e Università disciplinano i procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'art. 3-bis del Decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche e integrazioni.

Il Regolamento regionale n. 13/2008, concernente le disposizioni regolamentari per la disciplina delle Aziende Ospedaliero Universitarie della Regione Puglia in attuazione del D.Lgs. n. 517/99, precisa, all'art.4, co. 3, che il procedimento di verifica dei risultati dell'attività del Direttore Generale, e le relative procedure di conferma e revoca, sono disciplinate dal protocollo d'intesa Regione-Università e deliberate dalla Giunta Regionale sulla base di quanto previsto dall'art.3-bis del D.Lgs. n.502/92 e successive modifiche e integrazioni.

Il Protocollo d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Bari, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 7 marzo 2003, stabilisce all'art. 4 che i criteri e le modalità di valutazione dell'attività del Direttore Generale, ai fini della conseguente conferma o revoca, sono definiti all'atto della nomina.

Con la deliberazione n. 1511 del 5/8/2008 la Giunta Regionale, acquisita l'intesa con il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari, ha nominato, per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di insediamento, il dott. Vitangelo Dattoli quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Bari. Il dott. Dattoli si è insediato in data 5 agosto 2008, come attestato dalla Deliberazione n. 860 del 5/8/2008, trasmessa al Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica della Regione Puglia con nota prot. n. 54447 dell'8/8/2008.

Con la suddetta D.G.R. n. 1511/2008 la Giunta Regionale ha stabilito che il raggiungimento degli obiettivi assegnati con l'atto di nomina, salvo aggiornamenti periodici, concorre alla valutazione da effettuarsi, decorsi diciotto mesi dalla nomina, con le modalità disciplinate dal D.Lgs n. 517/1990, dal Protocollo d'Intesa tra la Regione Puglia e l'U-

niversità degli Studi di Bari e dal Regolamento regionale n. 13/2008.

Ai sensi della citata normativa, ricorrono le condizioni per avviare il procedimento di verifica dei primi diciotto mesi dell'incarico per il dott. Vitan-gelo Dattoli che, per quanto sopra esposto e nelle more della definizione delle procedure nel nuovo Protocollo d'intesa tra Regione e Università degli Studi di Bari, deve essere espletato con le modalità stabilite dall'art.3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i.

I criteri e le modalità procedurali per l'espletamento del procedimento in discorso, da effettuarsi d'intesa con l'Università degli Studi di Bari, saranno pertanto quelli stabiliti dalla Giunta Regionale per i Direttori generali delle Aziende Sanitarie con Deliberazione n. 1494/2003, integrata e modificata dalle Deliberazioni n. 623/2004 e n. 510/2007, che risultano applicabili, per analogia, ai Direttori generali delle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

Si propone inoltre, per l'espletamento del procedimento di cui trattasi, la nomina di una Commissione di esperti composta da tre membri di nomina regionale, di cui uno designato dal Rettore dell'Università, esperti rispettivamente in materia di amministrazione pubblica, in materia economico-finanziaria, in materia di sanità pubblica ed organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri. L'incarico dei componenti della suddetta Commissione è da intendersi a titolo gratuito per i dipendenti dell'Amministrazione regionale, a titolo oneroso con compenso omnicomprensivo pari ad euro 1.000,00 cad. per i componenti esterni.

A tal fine l'Assessore alle Politiche della Salute, con nota prot. n. AOO_151 -2627 del 9/3/2010, ha richiesto al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bari la designazione di un componente della suddetta Commissione esperto in una delle materie innanzi citate.

Il Magnifico Rettore, riscontrando la richiesta dell'Assessore con nota prot. n. 28346 III/14 del 7/4/2010, ha designato il Prof. Raffaele Rodio, ordinario di Diritto Costituzionale presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Bari, quale componente della Commissione di esperti in parola.

Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone l'avvio del procedimento di verifica per il Direttore Generale dell'Azienda Ospeda-

liera "Policlinico" di Bari secondo le modalità innanzi indicate.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001

La presente deliberazione comporta una spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2010 per un importo massimo di euro 3.000,00, da finanziare con le disponibilità del capitolo 712050 -UPB 5.6.1. Con atto dirigenziale si provvederà ad impegnare la somma predetta entro il corrente esercizio finanziario.

Il Dirigente dell'Ufficio
Rossella Caccavo

Il presente schema di provvedimento rientra nella competenza della Giunta Regionale a norma dell'art.4, comma 4 lettera k) della L.R. 7/1997.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile P.O. Rapporti Istituzionali, dal Dirigente dell'Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quivi si intendono integralmente riportate,

- di avviare, ai sensi del D.Lgs. n. 517/99, del Regolamento regionale n. 13/2008 e del Protocollo d'intesa Regione-Università degli Studi di Bari, il procedimento di verifica dell'attività dei

primi diciotto mesi dell'incarico per Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Policlinico" di Bari, dott. Vitangelo Dattoli, nominato Direttore Generale della suddetta Azienda con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1511 del 5/8/2008, ricorrendo le condizioni previste dalla normativa citata.

- di dare atto che il procedimento, volto a verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati al dott. Dattoli con il provvedimento di nomina, sarà espletato secondo le procedure stabilite dell'art. 3-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. 502/1992 s.m.i. e nel rispetto dei criteri e delle modalità procedurali stabilite dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 1494/2003, integrata e modificata dalle Deliberazioni n. 623/2004 e n. 510/2007.
- di stabilire, per l'espletamento del procedimento di verifica in oggetto, la nomina di una Commissione di esperti composta da tre membri di nomina regionale, di cui uno designato dal Rettore dell'Università, esperti rispettivamente in materia di amministrazione pubblica, in materia economico-finanziaria, in materia di sanità pubblica ed organizzazione dei servizi sanitari ospedalieri, come di seguito indicato:
 1. Prof. Raffaele Rodio - Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Bari;
 2. Dott. Mario Aulenta - Direttore ad interim Area Politiche per la Salute, le Persone e le Pari Opportunità della Regione Puglia;
 3. Dott. Michele Conversano - Direttore Dipartimento di Prevenzione ASL TA.
- di stabilire, altresì, che a ciascuno dei suddetti componenti della Commissione di esperti non spetti alcun compenso se dipendenti dell'Amministrazione Regionale, spettino un compenso onnicomprensivo pari ad euro 1.000,00 se dipendenti da Enti diversi dall'Amministrazione Regionale;
- di dare mandato all'Ufficio 2 - Rapporti Istituzionali del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica per ogni adempimento conseguente all'adozione del presente provvedimento;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. 13/1994;

- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1175

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19 - Art. 57 "Formazione delle professioni sociali" - Approvazione Protocollo di intesa con l'Università degli Studi di Bari, per la valorizzazione delle professionalità acquisite attraverso master di I livello.

L'Assessore alla Solidarietà, Politiche Sociali, Flussi Migratori, dott.sa Elena Gentile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, sulla "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia", ed il relativo Regolamento di attuazione (n. 4/2007 e successive modifiche e integrazioni), definiscono un complesso di interventi e prestazioni sociali a favore delle comunità locali finalizzato a garantire la qualità della vita e dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari;
- in questa prospettiva, appare determinante il ruolo delle professioni sociali e sociosanitarie che implementano i processi di realizzazione del welfare regionale;
- In proposito, l'articolo 57 della stessa legge regionale 19/2006, sancisce che "la formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l'integra-

zione professionale e per lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale".

CONSIDERATO CHE:

- La comunicazione sociale costituisce, nel modello di welfare pugliese, una delle competenze centrali per favorire la corretta informazione e l'orientamento dei cittadini - utenti, nonché l'affermazione di buone prassi nell'approccio integrato alla rete dei servizi sociosanitari e nella presa in carico congiunta tra Comuni e ASL, nonché nella positiva collaborazione tra soggetti pubblici e privati per fornire risposte appropriate e di qualità alle diverse domande di servizi sociosanitari per il bisogno di salute e di inclusione sociale della popolazione;
- La Giunta Regionale ha già approvato, con propria deliberazione n. 743 del 5 maggio 2009, un protocollo di intesa tra Regione Puglia e Università degli Studi di Bari, con le medesime finalità rappresentate alla base del presente provvedimento, con specifico riferimento ai tirocinii formativi e di orientamento per i laureandi e i laureati del Corso di Laurea in Scienze dei Servizi Sociali;
- L'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze della Formazione e di Medicina e Chirurgia, ha promosso e organizzato per l'a.a. 2009/2010 il Master annuale di I livello Interfacoltà in "Comunicazione sociale e sanitaria", al cui interno ha adottato specifiche iniziative volte a migliorare e valorizzare la qualità formativa dei giovani laureati pugliesi;
- E' ritenuto opportuno sostenere un processo formativo complesso che investe la molteplicità dei Servizi socio-sanitari pubblici e di Terzo Settore del sistema di welfare della Puglia.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Protocollo di Intesa (che costituisce parte integrante del presente atto - allegato A) fra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze della Formazione e di Medicina e Chirurgia, finalizzato a completare il percorso di studio e specializzazione offerto dal Master annuale di I livello Interfacoltà in "Comunicazione sociale e sanitaria" con la realizzazione di stages formativi presso le strutture della Regione

Puglia e, in particolare, presso l'Assessorato alla Solidarietà - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e presso la Presidenza della Giunta Regionale - Servizio Comunicazione Istituzionale.

Tale provvedimento consentirebbe di arricchire il quadro delle collaborazioni interistituzionali tra Regione Puglia e atenei meridionali proprio con la finalità di valorizzare le nuove professionalità pugliesi nell'ambito della programmazione e della organizzazione dei servizi sociali, a livello regionale e locale.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di approvare quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa allegato al presente provvedimento (Allegato A) fra Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Scienze della Formazione e di Medicina e Chirurgia, finalizzato a completare il percorso di studio e specializzazione offerto dal Master annuale di I livello Interfacoltà in "Comunicazione sociale e sanitaria" con la realizzazione di stages formativi presso le strutture regionali dell'Assessorato alla Solidarietà - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e al Servizio Comunicazione Istituzionale;
- di delegare l'Assessore regionale alla Solidarietà, Politiche Sociali e Flussi migratori alla sottoscri-

zione del Protocollo di intesa, in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale;

- di demandare al Dirigente del Settore Programmazione Sociale e Integrazione ogni altro adempimento attuativo;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142)**

Il giorno..... del mese di maggio dell'anno 2010 presso la REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' nella sede di Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15 in **Bari**

tra

la Regione Puglia - Assessorato alla Solidarietà Sociale, rappresentata dall'Assessore alla Solidarietà e Politiche Sociali, dr.ssa Elena Gentile, nata a Cerignola il 2/11/1952, con sede per la delega assessorile in Bari, Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15;

e

l'Università degli Studi di Bari, **Master annuale di I livello Interfacoltà in “Comunicazione sociale e sanitaria” – delle Facoltà di Scienze della Formazione e di Medicina e Chirurgia, a.a. 2009/2010), con sede in Piazza Umberto I, n. 1, codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata «soggetto promotore», legalmente rappresentata dal prof. Corrado Petrocelli, nato a Bari il 25.09.1952, nella sua qualità di Rettore pro-tempore;**

Premesso che

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, 1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9
Si conviene quanto segue:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142, la REGIONE PUGLIA si impegna ad accogliere presso le strutture del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e del Servizio Comunicazione Istituzionale n. 8 (otto) soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;

gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il soggetto promotore assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al soggetto promotore.
2. Il soggetto promotore si impegna ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996.

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata dalla data della stipula fino al 31 dicembre 2010, e comunque fino al termine delle attività di tirocinio, e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Bari, _____ maggio 2010

Per:

la Regione Puglia – Assessore alla Solidarietà e Politiche Sociali
(dr.ssa Elena Gentile)

L'Università degli Studi di Bari – il Rettore
(prof. Corrado Petrocelli)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1177

Approvazione del “Protocollo d’Intesa” per l’assunzione in gestione e l’avvio all’esercizio dell’impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell’impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano in Provincia di Lecce.

L’Assessore alle Opere Pubbliche, avv. Fabiano Amati, sulla base dell’istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente dell’Ufficio Attuazione e Gestione, e dal Dirigente Servizio Regionale Tutela delle Acque, riferisce quanto segue:

- il Comune di Corsano ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell’impianto di depurazione consortile dei reflui urbani a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano della Provincia di Lecce, allo stato attuale gestito dall’AQP S.p.A. in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - l’impianto di affinamento da progetto ha una capacità massima di trattamento di 104 mc/h;
- l’utilizzo della risorsa recuperata consentirà in pari misura la riduzione del prelievo dai pozzi durante la stagione irrigua, e sarà finalizzato ad alleviare lo stress della falda acquifera ed alla tutela dell’Acquifero del Salento che è area soggetta a contaminazione salina;
- ai sensi e per gli effetti dell’art.12, comma 2, del D.M. 12/06/2003 n.185 l’acqua reflua recuperata sarà conferita dal titolare/gestore dell’impianto di recupero al titolare/gestore della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest’ultimo;
- la relativa rete di distribuzione irrigua è gestita dal Comune Capofila di Corsano ed è già funzionante;
- è stato previsto e realizzato il collegamento della citata rete di distribuzione con l’impianto di affinamento di cui trattasi per mezzo di una nuova condotta;

- con verbale di consegna del 1 febbraio 2010 ed allegato verbale di consistenza ed inventario, l’impianto di affinamento è stato consegnato dal Comune Capofila Corsano all’AQP S.p.a., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato pugliese, sino al punto immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione;
- l’AQP S.p.A., ai sensi della Convenzione del S.I.I., è il Gestore del predetto impianto depurativo consortile dei reflui urbani a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano in Provincia di Lecce, il cui recapito finale è rappresentato, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, dal Canale Torre Ricco;
- non è oggetto della predetta Convenzione stessa del S.I.I., ai sensi dell’art. 3 (Definizione dell’affidamento) comma 3.c, il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, laddove il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi;
- con Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L.R. 6 settembre 1999, n.28, all’art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, l’affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- lo stesso citato art.1 della L.R. n. 27/08, ha previsto l’emanazione di un regolamento regionale che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate che, attualmente, non risulta essere stato approvato dalla Regione Puglia;
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA), ai sensi e per gli effetti dell’art.121 del D.Lgs. n.152/2006, è stato approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009;
- lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell’art.5 del DM n.185/2003, “Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell’art.26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n.152”, ha definito

- un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da destinare al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione o già esistenti, tra i quali risulta essere compreso l'impianto consortile dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano e ha stabilito criteri di priorità.
- con riferimento all'impianto di depurazione consortile in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto il suo inserimento tra quelli per i quali è necessario il perseguimento degli obiettivi di qualità;
 - il Servizio regionale di Tutela delle Acque ha promosso una serie di incontri e tavoli tecnici con l'ATO Puglia, la Provincia di Lecce, i Comuni interessati, nonché il Gestore del S.I.I. AQP S.p.a. al fine di consentire l'attivazione del predetto impianto di affinamento;
 - pertanto a seguito dei suddetti incontri è stato predisposto di concerto tra i partecipanti il *Protocollo d'Intesa*, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, che disciplina l'assunzione in gestione e l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento indicando gli adempimenti di ciascuno dei soggetti interessati;
 - il Protocollo d'Intesa viene quindi sottoposto alle determinazioni della Giunta regionale ai fini della sua approvazione prima della relativa sottoscrizione;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, lettera d), della L.R. n. 7/1997 che detta "*norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione Regionale*".

L'Assessore alle Opere Pubbliche, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udità la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle OO.PP., che si intende qui di seguito integralmente riportata;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Funzionario Istruttore, del Dirigente dell'Ufficio Attuazione e Gestione e del Dirigente del Servizio Regionale "Tutela delle Acque", che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO del documento "*Protocollo d'Intesa*" per l'assunzione in gestione ed avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano in Provincia di Lecce;
2. DI APPROVARE il documento di cui al precedente punto 1 del presente dispositivo che è riportato in allegato e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. DI PRENDERE ATTO INOLTRE che con la sottoscrizione del *Protocollo d'intesa* in questione, i soggetti interessati assumono formale impegno, ognuno per quanto di propria competenza, a garantire l'avvio all'esercizio dell'impianto in parola entro l'inizio della prossima stagione irrigua 2010;
4. DI DISPORRE la notifica del presente provvedimento, a cura del Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, ai Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano, nonché al Gestore del S.I.I. AQP s.p.a;
5. DI DISPORRE la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente atto.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Assunzione in gestione ed avvio all'esercizio dell'impianto di Affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di CORSANO, ALESSANO E TIGGIANO della Provincia di Lecce da parte dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia.

PROTOCOLLO D'INTESA

L'anno 2010, il giorno del mese di, in Bari,

tra

la Regione Puglia,

e

la Provincia di Lecce,

e

il Comune di CORSANO, Capofila

e

il Comune di ALESSANO,

e

il Comune di TIGGIANO,

e

l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nella Regione Puglia, di seguito ATO Puglia,

e

l'Acquedotto Pugliese S.p.A., di seguito AQP,

PREMESSO

- che, in data 30 Settembre 2002 veniva stipulata tra l'AQP S.p.A. e il Commissario Delegato per l'emergenza socio - economica - ambientale in Puglia, ai sensi dell'O.M. 3184/2002, la "Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia", di seguito Convenzione del S.I.I.;
- che, con il predetto atto convenzionale e disciplinare allegato, sono stati definiti i rapporti inerenti la gestione del S.I.I. dell'ATO Puglia, di cui all'art. 8 L. R. 28/1999 e ss. mm.

ed ii., con salvezza dell'esercizio dei poteri ordinari in materia da parte della Regione Puglia e dell'Autorità d'Ambito a seguito di sua costituzione;

- che, in data 20.12.2002 è stata istituita l'Autorità d'Ambito, denominata "ATO Puglia", avente personalità giuridica di diritto pubblico, mediante sottoscrizione di apposita Convenzione di Cooperazione regolante i rapporti fra Enti Locali dell'Ambito Territoriale Ottimale della Regione Puglia;

- che, l' art. 148, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 dispone che *"l'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche"*;

- che, l'art. 1 della Legge Regionale 26 marzo 2007, n. 8 recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1999, n. 28 (Delimitazione degli Ambiti Territoriali Ottimali e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli enti locali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36)" ha stabilito che "I Comuni e le Province ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale per le risorse idriche (ATO), al fine di garantire la gestione unitaria del Sistema Idrico Integrato (SII) secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e per l'esercizio delle funzioni sopra riportate, costituiscono un Consorzio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) sulla base dello schema di convenzione approvato dalla Regione";

- che, l'art. 2 della stessa Legge ha, inoltre, stabilito che l'Autorità d'Ambito denominata *"ATO Puglia"*, costituita con convenzione in data 20.12.2002, è un Consorzio di enti locali ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" e che la Regione introduce nello schema di convenzione, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1724 del 06.11.2002, le modifiche necessarie intese ad adeguarne il contenuto all'articolo 31, terzo comma, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267;

- che, con delibera regionale n. 1846 del 13.11.2007 la Regione Puglia ha approvato lo Schema di Convenzione per la costituzione, ai sensi del predetto art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, del Consorzio obbligatorio tra i Comuni e le Province ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale Pugliese, denominato "Autorità d'Ambito per la Gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Puglia (ATO PUGLIA)";

- che, il Consorzio obbligatorio dell'ATO Puglia è stato costituito con delibera assembleare n.1 del 27 giugno 2008;
- che, il Comune di CORSANO ha realizzato ed è proprietario di un impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue, situato nelle immediate vicinanze dell'impianto di depurazione consortile dei reflui urbani a servizio dei Comuni di CORSANO, ALESSANO e TIGGIANO, allo stato attuale gestito dall'AQP S.p.A. in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato;
- che l'impianto di affinamento ha, da progetto, una capacità massima di trattamento, espressa in termini idraulici, di **104 mc/h**;
- che l'utilizzo della risorsa recuperata consentirà in pari misura la riduzione del prelievo dai pozzi durante la stagione irrigua, alleviando lo stress della falda acquifera e quindi la tutela dell'Acquifero del Salento area soggetta a contaminazione salina;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 2, del D.M. 12/06/2003 n.185 "*l'acqua reflua recuperata è conferita dal titolare dell'impianto di recupero al titolare della rete di distribuzione senza oneri a carico di quest'ultimo*";
- che la relativa rete di distribuzione irrigua è gestita dal Comune Capofila di CORSANO ed è funzionante;
- che è stato previsto e realizzato il collegamento della citata rete di distribuzione con l'impianto di affinamento di cui trattasi;
- che con verbale di consegna del 1 febbraio 2010 e allegato verbale di consistenza ed inventario, l'impianto di affinamento è stato consegnato dal Comune capofila CORSANO all'AQP S.p.A., in qualità di Gestore del Servizio Idrico Integrato Pugliese, sino al punto immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione;
- che l'AQP S.p.A., ai sensi della Convenzione del S.I.I., è il Gestore del predetto impianto depurativo consortile dei reflui urbani a servizio dell'agglomerato di CORSANO, il cui recapito finale è rappresentato, in linea con quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, approvato in via definitiva con *Deliberazione del Consiglio Regionale n.230 del 20 ottobre 2009*, dal Canale Torre Ricco;
- che, non è oggetto della Convenzione stessa, ai sensi dell'art. 3 (*Definizione dell'affidamento*) comma 3.c, il servizio di fognatura e/o depurazione per usi diversi da quelli civili o per usi in cui quelli civili non sono a carattere prevalente, laddove il carattere di prevalenza è determinato dal maggior volume scaricato per usi civili rispetto ai restanti usi;

- che, con Legge Regionale n. 27 del 21 ottobre 2008, concernente modifiche e integrazioni alla L. R. 6 settembre 1999, n.28, all'art. 1, è stato compreso nella gestione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acque ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque usate, l'affinamento delle acque reflue laddove necessario a perseguire gli obiettivi di qualità stabiliti dal Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- che, lo stesso citato art. 1 della L. R. n. 27/08, ha previsto l'emanazione di un regolamento regionale che detti norme e misure finalizzate a favorire il riciclo delle acque e il riutilizzo delle acque reflue depurate che, tuttavia, attualmente, non risulta essere stato adottato dalla Regione Puglia;
- che, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 del D. Lgs. n.152/2006, è stato approvato in via definitiva con deliberazione del Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009;
- che, lo stesso citato Piano di Tutela, ai sensi dell'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 185 del 12 giugno 2003, contenente il Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ha definito un primo elenco degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane da destinare al riutilizzo, già progettati o in fase di realizzazione o già esistenti, tra i quali risulta essere compreso l'impianto consortile dei Comuni di CORSANO, ALESSANO e TIGGIANO, e ha stabilito criteri di priorità.
- che, i suddetti impianti devono rispettare quanto previsto dal citato decreto ministeriale e da eventuali sue successive modificazioni e/o integrazioni;
- che, con riferimento all'impianto di depurazione consortile in parola, il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia ha previsto il suo inserimento tra quelli per i quali è *necessario il perseguimento degli obiettivi di qualità, trattandosi di area soggetta a contaminazione salina (Acquifero del Salento) e, pertanto, occorrente di Tutela;*
- che, *il documento di rimodulazione del Piano d'Ambito*, approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO Puglia in data 27 ottobre 2009, ha tra l'altro previsto, in coerenza con il PTA, il programma di recupero e di riutilizzo delle acque reflue, stabilendo, altresì, che con riferimento a questi impianti può essere assegnata priorità di attivazione a quelli per i quali sussistono motivazioni d'urgenza, nonché le condizioni per una tempestiva messa in esercizio;

- che, lo stesso *documento di rimodulazione del Piano d'Ambito* prevede che una volta accertato che sussistano le condizioni per la messa in esercizio degli impianti si procederà alla determinazione dei costi necessari alla loro gestione ai fini della necessaria revisione tariffaria.

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE

1. che **prima dell'avvio all'esercizio** dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di CORSANO, ALESSANO e TIGGIANO della Provincia di Lecce:
 - a) il Comune capofila di CORSANO, predisporrà, entro 10 (dieci) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, un "**Programma di utilizzo della risorsa irrigua**", finalizzato a definire il periodo di funzionamento del citato impianto di affinamento e provvederà a trasmetterlo all'AQP S.p.A., agli altri Comuni interessati, nonché alla Provincia di Lecce, all'ATO Puglia ed alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque;
 - b) la Provincia di Lecce rilascerà, ai sensi del D. Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 – Parte Terza – e dell'art.6 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.185 del 12 giugno 2003, all'AQP S.p.A. ed al Comune di CORSANO, la relativa **nuova autorizzazione** per le attività previste dal presente protocollo, entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della idonea documentazione da parte dei soggetti competenti;
 - c) l'AQP s.p.a. ed il Comune di CORSANO, di concerto tra di loro, si impegnano ad adempiere a quanto di propria competenza ai fini dell'acquisizione della predetta autorizzazione provinciale entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo;
2. che, **durante il periodo irriguo, i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua**, non dovranno essere affinati e che questi, così come i reflui depurati al di fuori di tale periodo, così come disposto dall'art. 8 del DM n.185/03, dovranno conseguire i limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, previsti dal PTA ed attenersi alle eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Lecce ed essere sversati nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Canale Torre Ricco;

3. che **lo scarico di emergenza** dell'impianto di affinamento avvenga, secondo i limiti previsti dal PTA e secondo le prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Lecce, nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Canale Torre Ricco;
4. che le eventuali **acque eccedenti il fabbisogno irriguo**, non immesse nella rete di distribuzione poiché le pompe di alimentazione della rete irrigua sono gestite da un PLC e si avviano a richiesta da parte degli utilizzatori, al completo riempimento della vasca di accumulo, con un sensore di livello comandato da una valvola motorizzata a tre vie, sono deviate in uscita dall'impianto di affinamento verso il collettore di adduzione al Canale Torre Ricco;
5. che, **la gestione della rete di distribuzione irrigua** è di competenza del Comune Capofila di CORSANO.

Tutto quanto premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula il presente "Protocollo d'intesa", così come segue:

ART. 1

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2

(Definizione dell'affidamento e stato di consistenza delle opere)

L'oggetto del presente "Protocollo d'Intesa" è l'assunzione in gestione e l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di CORSANO, ALESSANO e TIGGIANO della Provincia di Lecce, come definito nello stato di consistenza ed inventario allegato al Verbale di consegna tra il Comune Capofila di CORSANO, e l'AQP S.p.A.

Si intende, pertanto, che l'impianto di affinamento ha origine con l'opera di presa, costituita da un pozzetto con due paratoie manuali che deviano il flusso o verso il canale Torre Ricco o verso le stazioni del trattamento di affinamento, alimentata dalle acque reflue urbane depurate effluenti dall'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di CORSANO, ALESSANO e TIGGIANO, e termina con la stazione di debatterizzazione inclusa.

Le opere accessorie (sollevamento alla rete irrigua) poste immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione e ricadenti comunque all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, diventano parte della rete irrigua in quanto funzionali alla stessa.

ART. 3

(Consegna dell'opera)

La consegna dell'impianto di affinamento dal Comune Capofila di CORSANO all'Acquedotto Pugliese S.p.A. si intende avvenuta con il "*Verbale di consegna*" richiamato nelle premesse.

Le opere accessorie, presenti all'interno del perimetro dell'impianto di affinamento, sono di proprietà del Comune Capofila di CORSANO.

ART. 4

(Avvio all'esercizio dell'opera)

Le parti danno atto che l'avvio all'esercizio dell'impianto di affinamento di cui al presente protocollo avverrà con le modalità previste nel verbale di consegna e nell'autorizzazione provinciale allo scarico richiamati in premessa, **entro l'inizio della prossima stagione irrigua 2010** e secondo il "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*" redatto dal Comune Capofila di CORSANO.

ART. 5

(Termini di validità del Protocollo d'Intesa)

L'affidamento in gestione dell'impianto di affinamento per il riutilizzo in agricoltura delle acque reflue dell'impianto di depurazione consortile a servizio dei Comuni di CORSANO, ALESSANO e TIGGIANO della Provincia di Lecce, ha durata per il medesimo periodo di validità della vigente Convenzione del S.I.I., richiamata nelle premesse, e quindi fino al 31/12/2018, fatte salve successive e diverse disposizioni emanate dalla Regione Puglia in merito alla competenza della gestione delle opere oggetto del presente protocollo.

ART. 6

(Tempi di consegna dei reflui affinati)

La consegna delle acque reflue trattate dall'impianto di affinamento, ai fini della distribuzione irrigua, avverrà nel periodo interessato di ogni anno indicato nel "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*", di cui nelle premesse.

Durante il periodo di cui al comma precedente, l'AQP si impegna a trattare nell'impianto di affinamento le acque reflue depurate sino alla concorrenza massima strutturale impiantistica ed a consegnarle al Comune Capofila di CORSANO, che si impegna a prelevarle integralmente ed a provvedere alla successiva distribuzione nel distretto irriguo denominato "**MARRE**".

Il Comune Capofila di CORSANO si riserva la facoltà di modificare il "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*" in relazione alla possibile mutazione delle esigenze degli utilizzatori finali, dandone comunicazione all'AQP S.p.A., all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia con congruo anticipo rispetto all'inizio della stagione irrigua.

Nel caso in cui la portata trattata dall'impianto di depurazione risulti superiore a quella richiesta dal comparto irriguo, per le modalità di trattamento della quota parte eccedente si farà riferimento a quanto richiamato nelle premesse, secondo cui i volumi idrici non richiesti dall'utenza irrigua, nel periodo irriguo, non dovranno essere trattati dall'impianto di affinamento e questi, così come i reflui depurati durante il periodo di non utilizzo irriguo, dovranno conseguire i limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006 previsti dal PTA e secondo le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Lecce ed essere sversati nell'attuale recapito dell'impianto di depurazione costituito dal Canale Torre Ricco.

Il Gestore AQP assicurerà in ogni caso la custodia e la gestione manutentiva dell'impianto di affinamento anche al di fuori del periodo di cui al "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*".

ART. 7

(Sospensione erogazione acque affinate)

Nel caso in cui, durante il periodo irriguo, per qualsivoglia motivo l'AQP S.p.A. dovesse sospendere la fornitura delle acque trattate ne darà preventiva comunicazione al Comune Capofila di CORSANO, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia ed alla Provincia di Lecce.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, nulla a qualsiasi titolo sarà dovuto da l'AQP in favore del Comune Capofila di CORSANO.

L'AQP S.p.A. si riserva la facoltà di sospendere in parte o in tutto l'erogazione delle acque affinate, anche senza preventiva comunicazione e senza che ciò possa comportare motivo di richiesta di risarcimento ad alcun titolo da parte del Comune Capofila di CORSANO, esclusivamente nel caso di improvviso malfunzionamento dell'impianto di depurazione e/o di affinamento per **cause impreviste ed imprevedibili** non riconducibili alla volontà del gestore AQP.

ART.8

(Sospensione trattamenti di affinamento)

Qualora durante il periodo di impiego delle acque affinate il Comune Capofila di CORSANO per motivazioni di propria opportunità, decida di non utilizzare in parte o in tutto la risorsa, qualunque sia il motivo e la ragione, ne dovrà dare comunicazione all'AQP, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia ed alla Provincia di Lecce, indicando i tempi di non utilizzazione della risorsa e la relativa motivazione.

Il Gestore AQP pertanto, nei tempi di cui al comma precedente, sospenderà i trattamenti di affinamento limitandosi, a sensi dell'art. 8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, previsti dal PTA e secondo le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Lecce.

L'AQP si riserva altresì di sospendere i trattamenti di affinamento, limitandosi, ai sensi dell'art.8 del D.M. 185/03, a restituire all'ambiente un refluo secondo i limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, previsti dal PTA e secondo le eventuali prescrizioni dettate dall'autorizzazione allo scarico rilasciata dalla Provincia di Lecce qualora, anche in mancanza di comunicazione da parte del Comune Capofila di CORSANO, dovesse verificare che la risorsa affinata non venga prelevata, in parte o in tutto, per un tempo superiore a 48 ore durante la stagione irrigua nel periodo di cui al "*Programma di utilizzo della risorsa irrigua*".

Prima di sospendere i trattamenti l'AQP ne darà preventiva comunicazione al Comune Capofila di CORSANO, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia ed alla Provincia di Lecce.

ART. 9

(Controlli di qualità delle acque reflue affinate ai fini del riutilizzo)

Il Gestore dell'impianto di affinamento AQP ha l'obbligo di effettuare gli **autocontrolli di competenza** ai sensi dell'art. 7 del DM 185/03 e di rispettare i requisiti di qualità dell'effluente dell'impianto di affinamento, nel punto di consegna dei volumi idrici destinati all'utenza irrigua, durante il periodo di utilizzazione della risorsa, secondo le modalità e la frequenza prescritte dall'autorizzazione allo scarico con finalità di riutilizzo rilasciata dalla competente Provincia di Lecce.

La Provincia di Lecce prescriverà, nel nuovo provvedimento autorizzativo allo scarico con finalità di riutilizzo, la modalità e la frequenza dei controlli, **ai sensi degli artt. 7 e 11 del DM 185/03**, che dovranno essere effettuati dal gestore AQP per quanto riguarda l'impianto di affinamento e dal gestore Comune Capofila di CORSANO per quanto riguarda la rete di distribuzione irrigua.

Il Gestore AQP dell'impianto di affinamento dovrà provvedere all'immediata sospensione della consegna alla distribuzione irrigua del refluo in uscita dal trattamento di affinamento qualora, nel corso dei controlli, risultino verificarsi le condizioni sospensive di cui all'autorizzazione allo scarico, dandone immediata comunicazione all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia, al Comune Capofila di CORSANO quale gestore della rete di distribuzione irrigua.

Ai sensi del presente articolo, **il punto di consegna** alla rete di distribuzione irrigua è individuato nel punto immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione a raggi UV.

Il Comune Capofila di CORSANO in qualità di gestore della rete di distribuzione, in esecuzione di quanto disposto **dall'articolo 11 del DM n. 185/2003**, effettuerà comunque all'inizio ed al termine della stagione irrigua il monitoraggio dell'acqua distribuita ai fini della verifica dei parametri chimici e microbiologici delle acque reflue recuperate che vengono distribuite e degli effetti ambientali, agronomici e pedologici del riutilizzo e trasmetterà i risultati di tali analisi alla Regione Puglia, Servizio Tutela delle Acque e Servizio Agricoltura, con cadenza annuale così come previsto dalla normativa vigente e nelle more dell'approvazione del "*Regolamento regionale recante norme sulla disciplina del riutilizzo delle acque reflue depurate*".

I campionamenti dovranno essere concordati preventivamente ed essere effettuati in contraddittorio con il personale responsabile che verrà indicato da AQP.

I campionamenti, salvo casi eccezionali, dovranno essere effettuati nel corso degli ordinari orari lavorativi.

Si stabilisce sin da ora che i campionamenti verranno effettuati immediatamente a valle della stazione di debatterizzazione a raggi UV.

Lo stesso Comune Capofila di CORSANO provvederà all'immediata comunicazione all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ARPA Puglia, ed al Gestore dell'impianto di affinamento AQP a riguardo di eventuali anomalie rilevate nel corso delle attività di monitoraggio.

ART. 10

(Comunicazione interventi manutentivi)

L'AQP S.p.A., oltre ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto stesso, che ove incidenti sul processo depurativo verranno preventivamente comunicati al Comune Capofila di CORSANO oltre che all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia, si riserva la facoltà di intervenire a sua insindacabile discrezione sui processi di depurazione ed affinamento, senza che la stipula del presente protocollo possa costituire ostacolo alcuno.

L'AQP S.p.A. si impegna a comunicare al Comune Capofila di CORSANO, all'ATO Puglia, alla Provincia di Lecce, alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque ed all'ARPA Puglia, con congruo anticipo ogni eventuale intervento manutentivo che possa incidere sulla qualità dell'effluente affinato, specificandone la natura, fermo restando il rispetto dei limiti della Tab. 4 di cui all'allegato 5 del D.Lgs. n.152/2006, indicati dal PTA e dall'autorizzazione rilasciata dalla competente Provincia di Lecce.

ART. 11

(Costi energia elettrica)

Il Comune Capofila di CORSANO corrisponderà ad AQP S.p.A. il costo dell'energia elettrica necessaria al funzionamento della stazione di pompaggio delle acque affinate nella rete di distribuzione irrigua.

A tal fine AQP S.p.A. installerà a propria cura, ma a spese del Comune Capofila di CORSANO un contatore di sottrazione e provvederà a trasmettere al Comune di CORSANO le letture unitamente agli importi da pagare.

ART. 12

(Manutenzione a valle del punto di consegna)

Il Comune Capofila di CORSANO si impegna a provvedere a propria cura e spese alla manutenzione della stazione di pompaggio (opere civili, idrauliche ed elettromeccaniche) delle acque affinate alla rete irrigua, concordando con il gestore dell'impianto ogni necessità di accesso ed intervento.

ART. 13

(Oneri di gestione e di manutenzione - Corrispettivo del servizio)

Sono a carico del Gestore dell'impianto di affinamento AQP tutti gli oneri di gestione e manutenzione ordinaria rivenienti dalla conduzione delle opere affidate al medesimo ai sensi del presente Protocollo d'Intesa.

Ai sensi della L.R. n. 27/2008, tali oneri verranno compensati al Gestore attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato, secondo quanto già previsto dal Documento di Rimodulazione del Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO in data 27/10/2009.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria e/o di adeguamento dell'impianto di affinamento, saranno effettuati a cura del Gestore, previa autorizzazione dell'Autorità d'Ambito e posti a carico della Tariffa del Servizio Idrico Integrato secondo quanto già previsto dal Documento di Rimodulazione del Piano d'Ambito approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'ATO in data 27/10/2009.

A tal riguardo, in ragione del Piano di Utilizzazione trasmesso dal Comune Capofila di CORSANO, AQP, al termine di ciascun anno di gestione, comunicherà all'ATO Puglia i costi di gestione e manutenzione, anche straordinaria, ai fini della necessaria revisione tariffaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 1 della Convenzione di Gestione dell'ATO Puglia.

Resta fermo che ai sensi dell'art. 12 del DM n. 185/03 l'acqua reflua affinata e recuperata è conferita dall'AQP gestore dell'impianto di affinamento al Comune Capofila di CORSANO, quale gestore della rete di distribuzione, senza oneri a carico di quest'ultimo.

ART. 14

(Responsabilità)

Il Gestore dell'impianto di affinamento AQP non risponderà delle eventuali conseguenze derivanti dalla temporanea diminuzione della quantità di refluo affinato, qualora tali

circostanze risultassero determinate da cause non riconducibili alla diretta responsabilità dello stesso gestore dell'impianto di affinamento.

Resta a carico del Comune Capofila di CORSANO ogni responsabilità sulla rete di distribuzione a valle del punto di consegna di cui al precedente art. 9.

Sarà consentito al Comune Capofila di CORSANO quale gestore della rete di distribuzione irrigua, previa intesa con l'AQP S.p.A. e nel rispetto delle norme di sicurezza, l'accesso ai manufatti ed agli impianti ove è allocato il punto di consegna alla rete di distribuzione irrigua.

ART. 15

(Monitoraggio)

L'AQP s.p.a. ed il Comune Capofila di CORSANO dovranno effettuare il monitoraggio tecnico ed economico delle attività e dovranno redigere una relazione sui risultati di gestione.

Le relazioni dovranno essere trasmesse annualmente alla Regione Puglia – Servizio Tutela delle Acque, all'ATO Puglia e da parte di AQP ai Comuni di Corsano, Alessano e Tiggiano.

La Regione Puglia

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

La Provincia di Lecce

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

Il Comune di Corsano

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

Il Comune di Alessano

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

Il Comune di Tiggiano

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

L'ATO Puglia

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

L'Acquedotto Pugliese S.p.A.

Qualifica: _____

Nome e Cognome: _____

Firma: _____

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1180

POR Puglia 2000/2006 - Programmi Integrati di Agevolazioni da realizzare nell'ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT) - Modalità di approvazione delle variazioni dei piani progettuali.

Il Vice Presidente, Assessore allo Sviluppo Economico sulla base dell'istruttoria espletata dai Responsabili delle Misure 4.1, 3.13, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Incentivi per le PMI, dal Dirigente dell'Ufficio Ricerca Industriale e Innovazione Tecnologica e dal Dirigente del Servizio ricerca e competitività, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di Giunta n. 188 del 02/03/2005, è stato approvato il regolamento "Sostegno dei Programmi Integrati di Agevolazione (PIA) da realizzare nell'ambito dei Progetti Integrati Territoriali (PIT)".

Con deliberazione di Giunta n. 1324 del 20/09/2005 è stato approvato lo schema di Avviso Pubblico per l'accesso alle previste agevolazioni nonché lo schema di Regolamento per la formazione delle graduatorie delle manifestazioni di interesse presentate, a seguito di pubblicazione degli avvisi, con riferimento a ciascun PIT.

Con determinazioni dirigenziali del Settore Artigianato e PMI n. 1847 -1848 -1849 -1851 -1852 -1853 -1854 del 21/11/2005 sono stati approvati rispettivamente gli Avvisi Pubblici "Programmi Integrati di Agevolazioni PIT n. 2, 3, 9, 4, 5, 6 e 7 - POR Puglia 2000/2006" con la relativa modulistica per la presentazione delle domande e pubblicati sul B.U.R.P. n. 152 Suppl. del 7/12/2005.

Con determinazione dirigenziale del Settore Artigianato e PMI n. 602 del 13/06/2006 è stato approvato e pubblicato l'Avviso Pubblico "Programmi Integrati di Agevolazioni PIT n. 10 -POR Puglia 2000/2006" con la relativa modulistica per la presentazione delle domande e pubblicata sul B.U.R.P. n. 77 del 22/06/2006.

Con deliberazione di Giunta n. 1806 del 30/11/2006, pubblicata sul BURP n. 163 del 12/12/2006, è stato approvato lo schema di Disciplinare per la concessione provvisoria delle agevo-

lazioni ai beneficiari, che regola i rapporti tra Regione e Soggetti beneficiari ai fini della erogazione e utilizzazione del sostegno agli investimenti previsti dai PIA.

Detto schema, all'articolo 9, punto 5 stabilisce che "le variazioni che non comportino modifiche sostanziali al piano progettuale dovranno essere autorizzate dalla Regione, previa valutazione del Gruppo Tecnico di Coordinamento".

Ad oggi sono stati stipulati tra i soggetti proponenti (ossia imprese di medie dimensioni e Consorzi di piccole e/o medie imprese) e la Regione Puglia n. 56 Disciplinari di Concessione Provvisoria. Dei predetti soggetti, n. 5 hanno rinunciato al programma di investimento. Delle restanti 51 iniziative, n. 45 hanno concluso l'investimento e inviato la documentazione giustificativa di spesa.

Considerata la DGR n. 513 del 24/04/07 avente come oggetto " Misure POR Puglia 200/06 1.9, 4.1, 6.2 PIA -PIT accertamento, verifica e collaudo. Atto di indirizzo";

Considerato l'A.D. n. 1093 del 22/10/07 avente come oggetto " D.G.R n. 513 del 24/04/07 - Formazione di un elenco di professionisti dell'area tematica dell'economia per le attività di accertamento, di verifica e collaudo degli interventi agevolati nell'ambito delle Misure: 1.9, 4.1, 6.2 PIA - PIT del POR Puglia 2000/06. Impegno di spesa";

Considerata la DGR n. 462 del 24/03/09 avente come oggetto " Misure POR Puglia 2000/06 PIA-PIT. Accertamento, verifica e collaudo. Interventi previsti dalla misura 3.13 nell'ambito dei PIA PIT. Atto di indirizzo".

Dall'analisi della documentazione di rendicontazione è emerso che, in molti casi, sono intervenute delle variazioni degli investimenti rispetto a quanto era stato previsto in sede di progetto analitico.

A conclusione dell'attività prevista dall'art. 5.2 del Disciplinare, ai sensi dell'art. 5.4 dello stesso Disciplinare, la Regione provvede all'accertamento, anche con accessi direttamente presso l'unità locale, della realizzazione tecnica e contabile degli investimenti agevolati in conformità al Progetto analitico. In particolare, la lettera f) del medesimo articolo dispone che l'accertamento finale riguarda le eventuali riduzioni o scostamenti del

programma di investimento agevolato e le motivazioni e le ripercussioni degli scostamenti sulla possibilità della realizzazione organica e funzionale degli interventi.

Considerato che l'attività del Gruppo Tecnico di Coordinamento consiste in una valutazione preventiva delle riduzioni o scostamenti, la stessa perde di significatività in presenza di investimenti conclusi e rendicontati, sui quali viene effettuato l'accertamento finale da parte della Regione.

Tutto ciò premesso si propone, pertanto, di autorizzare il Dirigente del Servizio di approvare, ove ne ricorrano le condizioni, le variazioni che non comportano modifiche sostanziali al piano progettuale, rilevate durante gli accertamenti di cui all'articolo 5.4 del Disciplinare, previa relazione della Commissione incaricata degli accertamenti e dell'esperto scientifico relativamente alla Mis. 3.13, che attesteranno:

- che le variazioni non comportano modifiche sostanziali, ossia che non è stato modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
- che l'investimento realizzato risulta organico e funzionale. -che per il progetto di Ricerca, Sviluppo Precompetitivo, Trasferimento Tecnologico sono stati conseguiti gli obiettivi programmati.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L. R. 28/01 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettere D/K della L.R. n. 7/97

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vicepresidente Assessore alla Sviluppo Economico;
- viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte dei Responsabili di procedimento e dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di autorizzare il Dirigente del Servizio di approvare, ove ne ricorrano le condizioni, le variazioni che non comportano modifiche sostanziali al piano progettuale, rilevate durante gli accertamenti di cui all'articolo 5.4 del Disciplinare, previa relazione della Commissione incaricata degli accertamenti e dell'esperto scientifico relativamente alla Mis. 3.13, che attesteranno:
 - che le variazioni non comportano modifiche sostanziali, ossia che non è stato modificato, nel corso di realizzazione del programma di investimenti agevolato, l'indirizzo produttivo dell'impianto, con il conseguimento di produzioni finali inquadrabili in una divisione della "Classificazione delle attività economiche ISTAT '91" diversa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma approvato;
 - che l'investimento realizzato risulta organico e funzionale;
 - che per il progetto di Ricerca, Sviluppo Precompetitivo, Trasferimento Tecnologico sono stati conseguiti gli obiettivi programmati.
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito istituzionale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 maggio 2010, n. 1181

Approvazione dello “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”.

La Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dall’Ufficio Incentivi alle Pmi e confermata dal Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, riferisce quanto segue:

La legge regionale n. 10 del 29 giugno 2004, recante “Disciplina dei regimi regionali di aiuto”, disciplina la concessione di agevolazioni a sostegno delle imprese operanti nel territorio pugliese, delegando la Giunta all’emanazione di appositi Regolamenti attuativi in materia di regimi di aiuto.

Nell’ambito della programmazione regionale per il 2007-2013, sono stati sottoposti ad una integrale verifica i regimi di aiuti regionali finanziati anche con Fondi europei e nazionali, con l’obiettivo di dare alla materia dei regimi di aiuto una organica e razionale architettura, meglio corrispondente ai principi di semplificazione normativa e procedimentale cui deve ispirarsi l’azione amministrativa regionale (articolo 51 dello Statuto regionale). Detta attività di verifica è stata anzitutto rivolta ai regimi di aiuto nei confronti dei quali è ammessa la esenzione dalla notifica prevista dall’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato e, pertanto, risultino immediatamente applicabili una volta adottati dall’amministrazione regionale.

La Regione è pertanto intervenuta, con il Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione, n. 9 del 26 giugno 2008 e s.m.i., a disciplinare i regimi di aiuti regionali e gli aiuti individuali, esenti dall’obbligo di notificazione preventiva alla Commissione europea, escludendo tuttavia dall’ambito applicativo di tale disciplina il settore del turismo.

Successivamente, la Regione ha individuato specifiche discipline relative a tipologie di aiuto rivolte a soggetti con particolari caratteristiche o operanti in settori peculiari; emanando, tra l’altro, i Regolamenti regionali n. 20 del 14.10.2008 (“Regolamento per aiuti alle piccole imprese innovative e di nuova costituzione”), n. 24 del 21.11.2004 (Regola-

mento per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI”), n. 25 del 21.11.2008 (“Regolamento per la concessione di aiuti agli investimenti ed allo start up di microimprese di nuova costituzione realizzate da soggetti svantaggiati”), n. 26 del 21.11.2008 (“Regolamento per aiuti agli investimenti delle PMI nel risparmio energetico, nella cogenerazione ad alto rendimento e per l’impiego di fonti di energia rinnovabile in esenzione ai sensi del Regolamento CEE n. 800/2008”), n. 36 del 30.12.2009 (“Regolamento dei regimi di aiuto in esenzione per le imprese turistiche”).

Al fine di garantire l’attuazione dei relativi programmi di investimento, la disciplina specifica relativa a ciascuna tipologia di aiuto può prevedere quale condizione per l’erogazione dei finanziamenti regionali che il soggetto beneficiario o comunque destinatario del contributo stipuli in favore della Regione una fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Tale contratto di fidejussione è stato sin’ora redatto utilizzando lo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 9.6.2005.

Tuttavia si tratta di uno schema calibrato su altre tipologie di finanziamento di natura ministeriale, per cui appare opportuno rimodulare il contenuto dello stesso sulla base delle specifiche esigenze connesse all’attuazione dei regimi di aiuto regionali secondo quanto previsto nell’allegato “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni -di cui all’atto Dirigenziale n. ... del(ovvero per l’erogazione delle agevolazioni -di cui all’atto dirigenziale n... del...-) da parte della Regione Puglia”, che costituisce parte integrante della presente.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Incentivi alle Pmi e del Dirigente del Servizio Ricerca e Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'allegato "Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni - di cui all'atto Dirigenziale n. ... del-da parte della Regione Puglia", che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
- di autorizzare i Responsabili di Linea interessati alla gestione dei regimi di aiuto ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di agevolazione di propria competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni di cui all'atto Dirigenziale n. ... del da parte della Regione Puglia

Spett.^{le} Regione Puglia
Area
Servizio
Via
701... BARI

Premesso che:

a) con D.D. n. ... del è stata adottata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni di cui a in favore dell'impresa beneficiaria per la somma di

b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste da, sono regolamentate nel e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;

c) l'impresa (in seguito indicata per brevità **"Contraente"**), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del e con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal per la realizzazione di un piano di investimento in, riguardante la propria unità produttiva sita in; per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro (di cui € _____ in ed € _____ in) da rendere disponibile in n. quote;

d) la prima / seconda / quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi (oppure la quota di contributo può essere erogata su richiesta del, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi);

e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima / seconda / quota delle agevolazioni per l'importo di €

f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. del, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ... del

g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria(1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;

h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Servizio..... e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;

i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità **"Società"**) con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area– Servizio.....(in seguito indicato per brevità **"Ente garantito"**), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro (diconsi Euro) corrispondente alla prima / seconda / quota di contributo, oltre alla rivalutazione ed alle maggiorazioni specificate nel presente atto, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" ed "Ente garantito".

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" la restituzione della somma complessiva erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

La garanzia è anche estesa alle spese per la denuncia alla "Società" della causa eventualmente promossa contro il "Contraente" ed alle spese successive, ai sensi dell'art. 1942 cod. civ.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha la durata di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di ultimazione prevista dal piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a).

La garanzia potrà essere svincolata anticipatamente, mediante restituzione dell'originale del contratto o trasmissione della dichiarazione liberatoria, solo qualora, ad insindacabile giudizio dell'"Ente garantito", non si configurino al momento dello svincolo ipotesi di revoca, anche parziale, del contributo e contemporaneamente sussistano tutte le condizioni, anche formali, di erogazione del contributo a titolo di stato avanzamento lavori, per una somma non inferiore a quella garantita in linea capitale.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", non oltre 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche nell'eventualità di opposizione o ricorsi proposti dal "Contraente" o da altri soggetti comunque interessati ed anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall'"Ente garantito" a mezzo di fax o di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della "Società", così come risultante dalla premessa.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ., nonché ad ogni altra possibile eccezione.

Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi e spese, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto), maggiorato di due punti, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di rimborso, senza necessità di costituzione in mora.

Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal "Contraente", la "Società" potrà eccepire la sussistenza e rivalersi solo nei confronti del "Contraente".

ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Contraente" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Contraente" del deposito cautelativo nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 6 - ISCRIZIONE A RUOLO DELLA SOMMA GARANTITA

Il provvedimento di revoca consentirà l'automatica iscrizione a ruolo dell'intero importo garantito sia nei confronti del "Contraente", sia nei confronti della "Società".

Nel caso in cui il "Contraente" avesse provveduto alla restituzione all'"Ente garantito" della somma dovuta o di parte di essa, si procederà su motivata richiesta scritta della "Società" all'immediato corrispondente sgravio del ruolo nei confronti della stessa "Società".

ARTICOLO 7 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348:

- 1) se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia;
- 2) se Società di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP, di far parte di consorzi di coassicurazione anche a copertura dei rischi per tale attività, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

ARTICOLO 8 - ONERI FISCALI

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 12.

ARTICOLO 9 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società" e "Contraente".**ARTICOLO 10 – COMMISSIONE/PREMIO**

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versato resta integralmente acquisito dalla "Società". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Contraente" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

ARTICOLO 11 - RIVALSA

Il "Contraente" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO

Gli oneri di qualsiasi natura che la "Società" dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del "Contraente".

ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la "Società" può pretendere che il "Contraente" provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del "Contraente" anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla "Società".

* * *

C) Norme comuni.**ARTICOLO 15 – MODIFICHE AL TESTO**

La "Società" ed il "Contraente" si obbligano ad introdurre nel testo del presente atto le modifiche richieste dalla Regione Puglia – Area, Servizio.....

ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di fax o di lettera raccomandata o di ufficiale giudiziario, indirizzati alla Direzione della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETA'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 – (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 6 – (Iscrizione a ruolo della somma garantita)
- Art. 7 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 8 – (Oneri fiscali)
- Art. 9 – (Surrogazione)
- Art. 10 - (Commissione/premio)
- Art. 11 - (Rivalsa)
- Art. 12 – (Rivalsa delle spese di recupero)
- Art. 13 - (Deposito cautelativo)
- Art. 14 – (Imposte e tasse)
- Art. 15 – (Modifiche al testo)
- Art. 16 – (Forma delle comunicazioni alla Società)

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'ISVAP; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**